

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 1/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DOMUS COOP



	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 2/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI

DEL DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001, n. 231

PARTE SPECIALE

Data	Rev.	Approvazione	Firma
10/12/2013	0 Prima emissione	CDA	
22/11/2023	1 Revisione con aggiornamento delle modifiche legislative intervenute	CDA	
5/11/2025	2 Aggiornamento del catalogo dei reati 231	CDA	

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 3/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

Sommario

1.INTRODUZIONE	4
2. MODALITA' DI PREVENZIONE DEI REATI.....	5
2.1 DALLA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI ALLE MISURE DI PREVENZIONE	5
2.2 CRITERI E PRINCIPI GENERALI COMUNI	6
3. I REATI PRESUPPOSTO.....	7
3.1 I REATI CONTRO LA PA (ARTICOLI 24 E 25).....	9
3.1.1 ATTIVITÀ SENSIBILI	27
3.1.2 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	28
3.1.3 LE PROCEDURE E LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO.....	29
3.2 I REATI SOCIETARI (ART. 25 TER).....	29
3.2.1 ATTIVITÀ SENSIBILI	44
3.2.2. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	45
3.2.3 LE PROCEDURE E LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO.....	47
3.3 I DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ARTICOLO 25-QUINQUIES)	47
3.3.1 ATTIVITÀ SENSIBILI O A RISCHIO E PROCESSI INTERESSATI	56
3.3.2 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	56
3.3.3 LE PROCEDURE E LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO.....	57
3.4 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO (ARTICOLO 25 SEPTIES).....	57
3.4.1 ATTIVITÀ SENSIBILI	60
3.4.2 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	61
3.4.3 LE PROCEDURE E LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO.....	62
3.5 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (ARTICOLO 25 OCTIES)	62
3.5.1 ATTIVITÀ SENSIBILI	66
3.5.2 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	67
3.5.3 LE PROCEDURE E LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO.....	67
3.6 I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ARTICOLO 25-OCTIES.1)	68
3.6.1 ATTIVITÀ SENSIBILI O A RISCHIO E PROCESSI INTERESSATI	71
3.6.3 LE PROCEDURE E LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO.....	72
3.7 I REATI TRIBUTARI (ARTICOLO 25-QUINQUIESDECIES)	72
3.7.1 ATTIVITÀ SENSIBILI O A RISCHIO E PROCESSI INTERESSATI	80
3.7.2 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	81
3.7.3 LE PROCEDURE E LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO.....	83
GLI ALTRI REATI DEL DECRETO 231 (REATI INFORMATICI, SUI DIRITTI D'AUTORE ED AMBIENTALI)	83
3.8 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS)	83
3.8.1 ATTIVITÀ SENSIBILI O A RISCHIO E PROCESSI INTERESSATI	92
3.8.2 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	92
3.8.3 LE PROCEDURE E LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO.....	93
3.9 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES).....	93
3.9.1 ATTIVITÀ SENSIBILI O A RISCHIO E PROCESSI INTERESSATI	99
3.9.2 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	99
3.9.3 LE PROCEDURE E LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO	100
3.10 I REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES).....	101
3.10.1 ATTIVITÀ SENSIBILI O A RISCHIO E PROCESSI INTERESSATI	123
3.10.2 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	123
3.10.3 LE PROCEDURE E LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO	124
ALLEGATI	125
TABELLA I – CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO RITENUTI RILEVANTI DI CUI AL D.LGS. 231/2001, IN RELAZIONE AI PRESIDI DOCUMENTATI A SUPPORTO DEL MODELLO, RELATIVI ALLE PROCEDURE ED ALLE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI.	125
TABELLA II – ELENCO RIEPILOGO DI TUTTI I PRESIDI DOCUMENTATI A SUPPORTO DEL MODELLO	135

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 4/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

1. INTRODUZIONE

Come già riportato nella Parte Generale del presente Modello, con il Decreto 231 è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli "enti" per i reati presupposto espressamente previsti dal Decreto, commessi, nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, da i c.d. soggetti in "posizione apicale" o, semplicemente, "apicali" (amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, i preposti a sedi secondarie, nonché i soggetti delegati dall'organo amministrativo ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sedi distaccate) o dai c.d. soggetti in "posizione subordinata" o, semplicemente, "subordinati" (dipendenti, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali ad esempio i collaboratori, i parasubordinati ed i consulenti). È stato anche precisato che la responsabilità dell'ente sorge solo qualora il fatto di reato sia stato commesso da uno dei soggetti suindicati, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'**articolo 6 del Decreto** prevede, con particolare riferimento ai reati commessi da soggetti in posizione apicale, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 5/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento, invece, ai reati commessi da soggetti in posizione subordinata, il Decreto sancisce, all'art. 7, la responsabilità degli Enti qualora la commissione del reato sia stata possibile a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e che, in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l'Ente abbia adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito detto anche "Modello" o "MOG") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Con riferimento alla struttura del Modello, sempre nella **Parte Generale del Modello** è stata richiamata la previsione di specifiche procedure di Parte Speciale, con i necessari richiami e/o integrazioni a tutte le ulteriori procedure e regolamenti esistenti, relativamente alle attività ritenute esposte al rischio potenziale di commissione dei reati presupposto, in modo tale da costruire un sistema "integrato".

Con il presente documento, quale **Modello Parte Speciale**, si intende dare effettiva realizzazione della suddetta previsione, come qui di seguito previsto.

2. MODALITA' DI PREVENZIONE DEI REATI

2.1 Dalla definizione delle attività sensibili alle misure di prevenzione

La prima istanza di valutazione richiesta è legata all'identificazione delle **attività sensibili** al rischio di commissione del reato specifico; l'attività sensibile è definita come quell'insieme di operazioni ed atti che possono esporre la Società al rischio di commissione di un reato richiamato dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Una volta valutate ed identificate le attività sensibili in cui è presente il rischio reato, è necessario esplicitare ed indicare i **principi generali e comuni e quelli specifici di comportamento** come idonee misure di prevenzione.

A seguito della rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto, nelle pagine che seguono si riporta lo stato dell'analisi degli stessi, con particolare riferimento alle attività sensibili e al comportamento da tenere da parte dei Destinatari del Modello.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 6/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

I principi generali di comportamento, a cui i Destinatari si devono adeguare, sono riportati anche nel Codice Etico che costituisce un adeguato strumento preventivo alla commissione dei reati.

Oltre a tali principi, gli amministratori, i Destinatari devono attenersi a quanto previsto dai successivi punti che definiscono, tra l'altro, i criteri e **principi generali comuni** e quelli **specifici di comportamento**.

2.2 Criteri e principi generali comuni

Nell'espletamento delle operazioni relative alle attività sensibili/a rischio, i dipendenti e gli organi sociali di Domus, in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, **devono conoscere e rispettare**:

- lo Statuto di Domus Coop;
- il sistema di deleghe e procure;
- il sistema di controllo interno e le procedure adottate da Domus;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico;
- i protocolli di Parte Speciale del Modello Organizzativo, ed ogni altra Procedura o istruzione operativa interna che verrà via via individuata e ritenuta rilevante ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, anche facenti parte di altri sistemi di gestione e controllo esistenti (es. sicurezza sul lavoro, Qualità, trattamento dei dati personali, ecc.).

In particolare, gli organi sociali, i dipendenti, i consulenti, i fornitori ed i partner commerciali di Domus **non dovranno**:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelli previsti dal d.lgs. 231/2001;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti in quelli considerati rilevanti per la Cooperativa, possano potenzialmente diventarlo;
- richiedere, sollecitare, suggerire a dipendenti e/o collaboratori comportamenti vietati dal Modello.

Inoltre, dovranno astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, la Cooperativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati rientranti tra quelli indicati.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 7/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Nell'espletamento delle operazioni relative alle attività a rischio dovranno essere rispettati i principi generali di comportamento e i protocolli procedurali pertinenti.

Inoltre:

- i poteri di firma e poteri autorizzativi devono:

- essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- essere resi conoscibili all'interno della Cooperativa;

- devono essere definiti ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Cooperativa in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese;

- i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare, in maniera tracciabile, l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Cooperativa e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.

3. I REATI PRESUPPOSTO

In sede di predisposizione del Modello 231 di Domus Coop, sono stati valutati nella loro differente rilevanza i reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, si è proceduto parametrando le varie tipologie di reato, i soggetti coinvolti, le attività interessate in relazione alla probabilità di commissione del reato, l'impatto, il rischio, ed il rischio netto dopo l'applicazione dei presidi con le relative azioni da intraprendere.

All'esito, sono state individuate le seguenti categorie di reato ritenute rilevanti, per le quali vi può essere rischio, anche solo teorico, di commissione da parte di soggetti in posizione apicale o di soggetti sottoposti e, precisamente:

1. i reati **contro la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 del decreto);
2. i reati **societari** (art. 25 ter);
3. i reati **contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies);
4. i reati di **omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela del lavoro** (art. 25 septies);
5. i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro o altri beni di provenienza illecita** (art. 25 octies);

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 8/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

6. i delitti in materia di **strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (art. 25-octies.1);
7. i reati **tributari** (art. 25-quinquiesdecies).

Inoltre, seppur con una previsione di un impatto residuale, il Modello ha preso in considerazione anche:

8. i delitti **informatici** (art. 24 bis);
9. i delitti in materia di **violazione del diritto d'autore** (anche solo per il sistema hardware e software) (art. 25-novies);
10. i delitti in materia **ambientale** (art. 25 undecies).

Il tutto tenendo presente la peculiare attività della Cooperativa e la sua reale dimensione.

Per quanto attiene gli altri reati indicati nel D.Lgs. 231/01, si può obiettivamente sostenere che la particolare natura, gli scopi e le specifiche attività svolte dalla Cooperativa inducano a ritenerne altamente improbabile la commissione.

In tutti i casi, anche per tali reati vi è adeguato presidio ai fini della prevenzione degli stessi, in base a quanto previsto e attuato in riferimento al Codice Etico nonché a tutte le misure previste dal Modello che anche solo indirettamente fanno comunque riferimento alle condotte ad essi riferibili.

In tal senso, anche tutte le attività formative che saranno svolte nell'ambito 231 avranno scopo anche preventivo e generale su tutti i reati previsti dal catalogo 231.

È demandato all'Organo Amministrativo della Cooperativa la scelta di integrare la presente Parte Speciale in una successiva fase mediante apposita delibera, relativamente ad altre tipologie di reati che, a seguito e successivamente alla fase di prima attuazione e comunque per effetto di altre normative, risultino rilevanti nell'ambito di applicazione del Decreto.

In coerenza a tutto quanto sopra riportato, si procede con l'indicazione dei reati e le relative misure di prevenzione.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 9/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

3.1 I REATI CONTRO LA PA (articoli 24 e 25).

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate agli artt. 24 e 25, D.lgs. 231/2001.

Art. 316-bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche

«Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o dallo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto legittimamente finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non utilizzi le somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, destinandola ad un fine diverso da quello per il quale era stata erogata, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

L'articolo è stato modificato dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, che ne ha modificato la rubrica ed ha ampliato la descrizione della condotta, al fine di farvi rientrare le frodi poste in essere in relazione alle sovvenzioni emesse dallo Stato per favorire la ripresa economica durante la pandemia dovuta al covid-19.

Esemplificazioni di condotte illecite: una società ottiene un finanziamento dallo Stato, vincolato alla realizzazione di un impianto, che viene destinato ad uno scopo diverso, così ottenendosi un indebito vantaggio per la società stessa.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 10/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

Il reato in esame si concretizza nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea, mediante l'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nella omissione di informazioni dovute. A differenza del reato ex art. 316 bis c.p., dunque, la fattispecie in esame riguarda l'ottenimento indebito dei finanziamenti, essendo irrilevante la finalità di utilizzo delle erogazioni.

Inoltre, il reato in esame è residuale rispetto alla fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.): invero, nell'ipotesi di cui all'art. 640 bis c.p. l'esposizione non veritiera di documentazione e/o di fatti ovvero l'omissione di informazioni dovute, prevista per l'ipotesi di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, è accompagnata da un'attività fraudolenta, caratterizzata dal quid pluris degli artifici e raggiri, che a loro volta devono aver indotto in errore il soggetto passivo e causato un danno al medesimo.

L'art. 316-ter c.p. è stato modificato dalla L. n. 3/2019, che ha introdotto nel primo comma un nuovo periodo, prevedendo una pena superiore (reclusione da uno a quattro anni) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Il reato *de quo* è stato modificato dal d.lgs. n. 75/2020, che all'ultimo periodo del comma 1 ha introdotto una circostanza aggravante speciale, qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno od il profitto siano superiori ad € 100.000.

L'articolo è stato modificato dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, che ne ha modificato la rubrica ed ha ampliato la descrizione della condotta, al fine di farvi rientrare le frodi poste in essere in relazione alle sovvenzioni emesse dallo Stato per favorire la ripresa economica durante la pandemia dovuta al covid-19.

Esemplificazioni di condotte illecite: il dirigente di una società produce attestazioni false per conseguire un finanziamento non dovuto, erogato da un ente pubblico, ottenendo così un indebito vantaggio per la società stessa.

Art. 640, comma 2, n. 1), c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale – Pagina 10 di 136

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 11/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente».

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, con artifici e raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno patrimoniale dello Stato ovvero di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Trattasi di delitto a dolo generico, per la cui consumazione è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato, quanto il danno per lo Stato.

La norma è stata modificata dall'art. 8, D.lgs. n. 36/2018, che ha introdotto al comma 3 dell'art. 640 la procedibilità d'ufficio del reato, qualora ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7), c.p. Inoltre, il reato è stato modificato dal D.lgs. n. 75/2020, che ha inserito le parole *“o dell'Unione Europea”*.

Il d.lgs. n. 150/2022, c.d. riforma Cartabia, ha disposto la procedibilità a querela di parte del reato, salvo prevedere la procedibilità d'ufficio se ricorrono le circostanze previste dal comma 2 dell'art. 640 c.p., o qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di una società, nella partecipazione ad una gara, con artifici e raggiri fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere ed idonee ad indurre controparte in errore (ad es. supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, cagionando così un danno allo Stato ed ottenendo un ingiusto profitto per la Società.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 12/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

La fattispecie in oggetto consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa (art. 640 c.p.), ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie, in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per l'oggetto materiale della condotta illecita, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. per la presenza dell'elemento dell'induzione in errore mediante artifici e raggiri.

La norma è stata modificata dall'art. 30, comma 1, L. n. 161/2017, che ha innalzato il trattamento sanzionatorio (*“da uno a sei anni”* di reclusione all'attuale *“da due a sette anni”*).

L'articolo è stato modificato dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, che ne ha modificato la rubrica ed ha ampliato la descrizione della condotta, al fine di farvi rientrare le frodi poste in essere in relazione alle sovvenzioni emesse dallo Stato per favorire la ripresa economica durante la pandemia dovuta al covid-19.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di una società pone in essere artifici o raggiri, comunicando dati non veri e predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, cagionando un danno patrimoniale all'ente pubblico e traendo un ingiusto profitto per la società.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 13/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».

Il reato di frode informatica presenta la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa (art. 640 c.p.), da cui si distingue in quanto non assume rilevanza il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, bensì l'elemento oggettivo dell'alterazione di un sistema informatico o di un sistema telematico (e/o dei dati in essi disponibili).

La condotta di alterazione può essere tale da modificare gli scopi cui il sistema informatico è destinato, ma il reato ricorre anche quando - pur nel rispetto della destinazione del sistema - sono manipolati i contenuti dello stesso. Diversamente, la condotta alternativa di 'intervento abusivo' è rivolta ai dati, alle informazioni o ai programmi installati nell'hardware. In particolare, va rilevato che la condotta di intervento deve avvenire "senza diritto" e, dunque, non solo in assenza del necessario consenso del titolare dei dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico, ma anche secondo una modalità non consentita da norme giuridiche, né da altre fonti.

La norma è stata modificata dall'art. 9, D.lgs. n. 36/2018, che ha introdotto la procedibilità d'ufficio del reato qualora ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 e quella di cui al n. 7, c.p.

Il d.lgs. n. 150/2022, c.d. riforma Cartabia, ha disposto la procedibilità a querela di parte del reato, salvo prevedere la procedibilità d'ufficio se ricorrono le circostanze previste dal comma 2 e dal comma 3, o la circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, o qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

Esemplificazioni di condotte illecite: una volta ottenuto un finanziamento, un dipendente di una società viola il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto, ottenendo così un vantaggio indebito per la società stessa.

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 14/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è stato introdotto dal D.lgs. n. 75/2020.

Il bene giuridico protetto è individuato nel buon funzionamento dei pubblici uffici o pubblici servizi. Il soggetto attivo del reato può essere non solo colui che è parte del contratto di fornitura pubblica, ma anche colui che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto stesso (subfornitore). La condotta consiste nel commettere frode nell'esecuzione di uno dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., conclusi con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Secondo la giurisprudenza, per contratto di fornitura si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi (contratto di somministrazione, contratto di appalto, ecc.) (Cass., sez. VI, sent. 27 maggio 2019).

Esemplificazione di condotte illecite: il personale di un ente, dopo essersi aggiudicato un contratto d'appalto per la fornitura di prodotti, fornisce qualità diversa da quella prevista, con minor costo del prodotto consegnato, ottenendo un indebito risparmio per l'ente stesso.

Art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Frode ai danni del Fondo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

"Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 15/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.”

L’art. 2, legge n. 898/86, sanziona penalmente la condotta di chi, mediante mendacio documentale, ottiene indebitamente, per sé o per altri, contributi o erogazioni in relazione ai fondi europei riconducibili alla Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea.

Tale fattispecie delittuosa si pone in rapporto di sussidiarietà con il reato di cui all’art. 640-bis c.p., assumendo la norma in esame carattere di specialità in ragione dell’oggetto materiale, costituito dai soli contributi a carico del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo agricolo di garanzia (FEAGA), strumenti finanziari dell’Unione Europea destinati a sostenere il comparto agricolo degli Stati Membri.

L’articolo è stato modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, che ha introdotto lo strumento della confisca per equivalente.

Esemplificazioni di condotte illecite: il dirigente di un ente predispone documentazione falsa per ottenere, senza averne diritto, indennità a carico del FEAGA, ottenendo un indebito vantaggio economico.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.”

Il reato *de quo* è stato inserito dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 16/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione “*altri mezzi fraudolenti*” porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Esemplificazioni di condotte illecite: il dirigente di un ente, con minaccia, allontana gli offerenti di una gara, per ottenere un indebito vantaggio per l'ente medesimo.

Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

Il reato *de quo* è stato inserito dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.

Esemplificazioni di condotte illecite: il dirigente di un ente, con mezzi fraudolenti, interviene sulla predisposizione del bando per condizionare la scelta dell'amministrazione del contraente, per ottenere un indebito vantaggio per l'ente medesimo.

Art. 314, comma 1, c.p. – Peculato

“1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 17/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

Il d.lgs. n. 75/2020 ha inserito nell'art. 25, decreto 231, il delitto di peculato, limitatamente a quanto previsto dal comma 1 del reato in esame, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La nuova fattispecie è rilevante, oltre che per gli enti pubblici economici e per le società partecipate o in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica, in cui alcuni soggetti assumono qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta (c.d. P.A. in senso oggettivo), in tutti i casi in cui un soggetto eserciti una c.d. pubblica funzione.

Inoltre, la fattispecie rileva anche per altre società o enti collettivi, sulla base del concorso nel reato proprio del pubblico funzionario. Si deve precisare, infatti, che il peculato appartiene alla categoria dei reati c.d. propri, i quali possono essere commessi solo da chi riveste una particolare qualifica soggettiva (in tal caso, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio). Tuttavia, un soggetto c.d. comune, qualora sia consapevole della qualifica soggettiva rivestita dal suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, sindaco, ecc.), può concorrere alla realizzazione del reato proprio a quest'ultimo ascrivibile, ai sensi dell'art. 110 c.p., in qualità di extraneus.

Quanto sopra detto, vale anche per gli altri reati c.d. propri commessi dai pubblici ufficiali contro della P.A., come il peculato mediante profitto di errore altrui, concussione ed abuso d'ufficio.

In generale, va poi detto che il peculato è un reato plurioffensivo, che lede il regolare funzionamento e prestigio della P.A. ed anche gli interessi patrimoniali di quest'ultima. La condotta incriminata consiste nella appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui, di cui il pubblico agente abbia il possesso o la disponibilità in ragione dell'ufficio o servizio prestato.

Esemplificazioni di condotte illecite: esponente aziendale (c.d. extraneus) che, per favorire la sua azienda, istiga o aiuta concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano, pur senza dazione di denaro o altra utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.

Art. 314-bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili (c.d. peculato per distrazione)

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 18/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000".

Il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, ha inserito nell'art. 25, decreto 231, il delitto di peculato per distrazione, solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La nuova fattispecie è rilevante, oltre che per gli enti pubblici economici e per le società partecipate o in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica, in cui alcuni soggetti assumono qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta (c.d. P.A. in senso oggettivo), in tutti i casi in cui un soggetto eserciti una c.d. pubblica funzione.

Inoltre, la fattispecie rileva anche per altre società o enti collettivi, sulla base del concorso nel reato proprio del pubblico funzionario. Si deve precisare, infatti, che il peculato appartiene alla categoria dei reati c.d. propri, i quali possono essere commessi solo da chi riveste una particolare qualifica soggettiva (in tal caso, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio). Tuttavia, un soggetto c.d. comune, qualora sia consapevole della qualifica soggettiva rivestita dal suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, sindaco, ecc.), può concorrere alla realizzazione del reato proprio a quest'ultimo ascrivibile, ai sensi dell'art. 110 c.p., in qualità di extraneus.

Quanto sopra detto, vale anche per gli altri reati c.d. propri commessi dai pubblici ufficiali contro della P.A., come il peculato mediante profitto di errore altrui, concussione, ecc..

Esemplificazioni di condotte illecite: esponente aziendale (c.d. extraneus) che, per favorire la sua azienda, istiga o aiuta concretamente il pubblico funzionario a destinare fondi pubblici per fini diversi da quelli previsti dalla legge, nell'interesse della sua azienda.

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto di errore altrui

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 19/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Il d.lgs. n. 75/2020 ha inserito nell'art. 25, decreto 231, il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

In tale fattispecie, il pubblico ufficiale profitta del fatto che il soggetto passivo, spontaneamente, gli consegna una cosa ritenendo erroneamente che sia dovuta, ovvero sia dovuta in quella quantità. E' importante sottolineare che il soggetto passivo "cade" in errore in maniera spontanea e non a seguito di condotta posta in essere dal pubblico ufficiale.

Esemplificazioni di condotte illecite: esponente aziendale (c.d. extraneus) che, per favorire la sua azienda, istiga o aiuta concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano, ricevute approfittandosi dell'errore e convincimento spontaneo del soggetto passivo, pur senza dazione di denaro o altra utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.

Art. 317 c.p. – Concussione – c.d. "concussione per costrizione".

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Il reato di concussione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringe il soggetto passivo a procurare al funzionario medesimo o ad un terzo un vantaggio di natura economica o personale non dovutegli.

Nello specifico, la fattispecie si realizza mediante un abuso costrittivo attuato dal pubblico funzionario, mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius*, che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità.

Si ha abuso dei poteri quando gli stessi siano esercitati fuori dei casi previsti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 20/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di un Ente concorre nel reato del pubblico ufficiale, il quale, profittando di tale qualità o dei propri poteri, richiede a terzi prestazioni non dovute, quando da tali comportamenti risulti un vantaggio per l'Ente.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione – c.d. “corruzione impropria” o “per asservimento”.

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni».

Tale fattispecie di reato, denominata corruzione “impropria”, è stata riformulata dalla L. n. 190/2012, in modo da rendere più evidenti i confini con l'ipotesi di corruzione “propria” di cui all'art. 319 c.p..

Il reato di corruzione ex art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico funzionario, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa. Il primo, più evidente, segno di differenziazione tra la vecchia e la nuova ipotesi (introdotta dalla legge 190/2012) di “corruzione impropria” è rappresentato dalla soppressione del necessario collegamento dell'utilità ricevuta o promessa con un atto dell'ufficio, da adottare o già adottato. Pertanto, il reato ex art. 318 c.p. si configura anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba estrinsecarsi in uno specifico atto. Dunque, la nuova norma sembra configurare un vero e proprio “asservimento” del soggetto pubblico ai desiderata del soggetto privato.

A differenza del reato di concussione ex art. 317 c.p., che presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde una situazione di soggezione nel privato, nel reato di corruzione il pubblico agente ed il privato si trovano in posizione paritaria. Per tale ragione, sia il corrotto che il corruttore sono puniti ai sensi dell'art. 321 c.p..

La norma è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. N), L. n. 3/2019, che ha innalzato il trattamento sanzionatorio (“da uno a sei anni” di reclusione all'attuale “da tre a otto anni”).

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di un ente offre denaro al pubblico ufficiale incaricato di effettuare un'ispezione presso l'ente stesso, in cambio di “chiudere un occhio” su certe irregolarità, e l'offerta di denaro viene accettata, realizzandosi così un vantaggio per l'ente.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 21/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – c.d. “corruzione propria”.

«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».

Tale ipotesi di reato è stata riformulata dalla L. 190/2012 e si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico funzionario potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). La corruzione propria può essere antecedente, se si riferisce ad un atto che il pubblico funzionario deve ancora compiere, o susseguente, se l'atto è già stato compiuto.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. La norma è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. f), L. n. 69/2015, che ha innalzato il trattamento sanzionatorio (“da quattro a otto anni” di reclusione all'attuale “da sei a dieci anni”).

Ai sensi dell'art. 319-bis c.p. (“Circostanze aggravanti”), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di una società offre utilità al pubblico ufficiale incaricato per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza, e l'offerta viene accettata, realizzandosi così un indebito vantaggio per la società.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni».

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 22/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Nello specifico, vengono commessi i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. E' irrilevante che l'obiettivo sia in concreto raggiunto. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione, è previsto un aggravamento del trattamento sanzionatorio.

La norma è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. g), L. n. 69/2015, che ha innalzato i limiti edittali (comma 1: "da quattro a dieci anni" di reclusione all'attuale "da sei a dodici anni"; comma 2: primo periodo, "da cinque a dodici anni" di reclusione all'attuale "da sei a quattordici anni" – secondo periodo, "da sei a venti anni" di reclusione all'attuale "da otto a venti anni").

Esemplificazioni di condotte illecite: nell'ambito di un procedimento giudiziario nel quale l'Ente è parte, un dipendente corrompe un cancelliere, al fine di ottenere un vantaggio per l'ente nel procedimento.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità – c.d. "concussione gentile".

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".».

L'introduzione (ex legge 190/2012) dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione sovverte l'originaria impostazione del Codice Penale che raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione il «costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità». La nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., si realizza nel caso in cui il pubblico funzionario, con una

MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale – Pagina 22 di 136

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 23/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

condotta di persuasione, inganno o pressione morale, condiziona la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale, circostanza che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. La norma è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. h), L. n. 69/2015, che ha innalzato il trattamento sanzionatorio ("da tre a otto anni" di reclusione all'attuale "da sei anni a dieci anni e sei mesi").

Il reato è stato modificato dal d.lgs. n. 75/2020, che ha introdotto la circostanza aggravante speciale quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto sono superiori ad euro 100.000.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di un ente promette al pubblico funzionario denaro o altra utilità, in seguito ad attività di suggestione, persuasione o pressione morale posta in essere da quest'ultimo, affinché questi favorisca l'Ente per ottenere un indebito vantaggio commerciale.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».

Sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri autoritativi tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi).

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore.

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320, in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Tale articolo prevede l'applicazione delle pene previste dagli articoli precedenti relativi alle ipotesi di corruzione, anche per chi dà o promette al pubblico agente il denaro o altra utilità.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 24/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319».

Tale ipotesi di reato prevede quattro distinte ipotesi criminose: l'istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni da parte del privato, l'istigazione alla corruzione "propria" da parte del privato, e istigazione alla corruzione "propria" ed "impropria" da parte dell'agente pubblico.

L'istigazione è un'attività unilaterale, che viene posta in essere nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico, diretto al mercimonio dei pubblici poteri. Il reato si configura solo ove l'offerta del privato o la richiesta del pubblico funzionario non vengano accolte dal destinatario. Tuttavia, ove il rifiuto non sia stato immediato e siano incorse trattative poi non sfociate in un accordo, si ritiene configurabile un tentativo di corruzione del quale rispondono entrambi i soggetti. La sussistenza del reato si ha anche quando il funzionario sia incompetente ad emanare l'atto richiesto, purché egli presti la propria opera nell'ambito dell'ufficio ove debba essere posto in essere l'atto medesimo.

Esemplificazioni di condotte illecite: nell'ambito di una gara in cui è coinvolta una società, un dirigente offre una somma di danaro ad un pubblico ufficiale, volta a garantire l'aggiudicazione della stessa, ma l'offerta non viene accettata.

Articolo 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 25/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;*
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 26/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

La norma è stata modificata dal d.lgs. n. 75/2020, che ha esteso la punibilità anche alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

L'articolo è stato modificato dal d.lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022, che ha inserito tra le fattispecie ivi richiamate il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., poi abrogato ad opera della Legge 9 agosto 2024, n. 114.

Art. 346-bis c.p. -Traffico di influenze illecite.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

Tale ipotesi criminosa prevede l'anticipazione della tutela rispetto alla realizzazione dei reati di corruzione, punendo condotte prodromiche rispetto ai veri e propri accordi corruttivi, al fine di tutelare il corretto esercizio dell'azione amministrativa.

La L. n. 3/2019 ha abrogato il reato di millantato credito (art. 346 c.p.) e ha modificato sensibilmente il reato di traffico di influenze illecite, facendo confluire nell'art. 346 bis c.p. entrambe le fattispecie criminose.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 27/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Poi, la Legge 9 agosto 2024, n. 114 ha modificato l'art. 346-bis c.p., ampliando il concetto di “influenze illecite” anche ai casi in cui le relazioni con il pubblico ufficiale sono solo “asserite” o “vantate” e non necessariamente reali, e limitando il concetto di “utilità” soltanto a quella di natura economica.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di un ente sfrutta conoscenze influenti nell’ambito della pubblica amministrazione, al fine di ottenere favori e agevolazioni, pagando una somma di denaro, nell’interesse della sua azienda.

3.1.1 Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli articoli suddetti, sono costituite da:

1. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie, concesse da soggetti pubblici e privati (inclusi istituzioni e/o enti appartenenti all’Unione Europea);
2. gestione delle modalità di acquisizione di beni, lavori e servizi e dei rapporti con i fornitori;
3. gestione delle domande di Accreditamento;
4. gestione del contenzioso giudiziale e dei rapporti stragiudiziali con la P.A.;
5. gestione della tenuta e conservazione della documentazione;
6. gestione del personale: ricerca, selezione, assunzione e definizione della posizione;
7. gestione di trattamenti previdenziali/assicurativi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
8. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all’assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
9. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, con le Autorità di pubblica sicurezza e con l’Amministrazione finanziaria;
10. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, ispezioni, verifiche e accertamenti svolti da parte di enti/funzionari appartenenti ai medesimi soggetti;
11. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l’igiene sul lavoro (D.lgs. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l’impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
12. predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
13. gestione della fatturazione attiva e passiva;
14. gestione dei flussi finanziari e della cassa;
15. gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti);
16. gestione delle risorse finanziarie;

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 28/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

- 17.gestione delle donazioni, elargizioni, offerte ed altre iniziative liberali;
- 18.gestione e protezione dei sistemi informatici;
- 19.ogni altra attività sensibile.

3.1.2 Principi specifici di comportamento

I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano Domus Coop nei confronti della PA devono aver ricevuto un esplicito mandato da parte della Cooperativa, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore, sia che esso avvenga per effetto di sub-deleghe o procure nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta la Cooperativa stessa. Gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, ecc., devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA attenendosi a quanto disposto dal Codice Etico e inoltre devono:

- adempiere alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, delle deleghe e procure loro conferite;
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici in conformità alle regole e alle procedure aziendali;
- astenersi dall'elargire, ricevere o accettare denaro a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, anche attraverso interposta persona, per compiere, omettere o ritardare un atto d'ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti l'ufficio;
- astenersi dall'elargire regali a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio o a loro familiari, se non nei limiti del modico valore e comunque in modo tale da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Cooperativa;
- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- astenersi dal destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- astenersi dall'alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati negli stessi contenuti;

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 29/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

- astenersi dal sollecitare o ottenere informazioni riservate nell'ambito di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati;
- astenersi dal fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla PA nazionale o estera;
- riferire all'OdV, ovvero al proprio referente se soggetto terzo, ogni proposta diretta o indiretta di benefici ricevuta da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, o dipendenti in genere della PA;
- dare comunicazione all'OdV, ovvero al proprio referente se soggetto terzo, di omaggi o benefici ricevuti il cui valore ecceda gli usi e le consuetudini comuni.

3.1.3 Le procedure e le misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto

I riferimenti alle procedure ed alle misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto sono indicati nella **Tabella 1** da far parte integrante del presente Modello Parte Speciale. La tabella, costituisce un elemento dinamico che dovrà essere costantemente aggiornato a cura della Cooperativa (**All.1**), in conseguenza alla diversa valutazione dei rischi, che avverrà anche sulla base di quanto eventualmente suggerito dall'OdV nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, in base all'evoluzione normativa, ai mutamenti organizzativi della Cooperativa ed a tutte le situazioni anche di fatto che si dovessero verificare.

3.2 I REATI SOCIETARI (art. 25 ter)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25-ter, D.lgs. 231/2001.

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 30/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Il falso in bilancio in società non quotate è stato riformulato dalla L. n. 69/2015, che lo ha trasformato da contravvenzione a delitto. La condotta illecita consiste nell'esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; viene confermata la procedibilità d'ufficio.

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità del nuovo reato falso in bilancio di cui articolo 2621 del codice civile sono i seguenti: scompaiono le soglie di non punibilità; è modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all'omissione di "informazioni" sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Esemplificazioni di condotte illecite: Il Consiglio di Amministrazione di una società ignora l'indicazione del Direttore Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto al fine di non fare emergere una perdita, ottenendo un vantaggio per la società.

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità.

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Con la riforma operata dalla L. n. 69/2015, è stato introdotto il nuovo art. 2621-bis c.c., il quale stabilisce che se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano "di lieve entità", sono previste pene ridotte, da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni. La lieve entità viene

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 31/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

qualificata dal giudice tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Analoga sanzione si applica - in base al secondo comma dell'art. 2621-bis c.c. - anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino società che non superano i limiti indicati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge fallimentare (R.D. 267/1942). La sanzione ridotta prevista per tali tipologie di società costituisce pertanto una presunzione assoluta, introdotta direttamente dalla legge, circa la sussistenza del fatto di lieve entità e l'applicabilità della relativa sanzione. In questo caso, il reato è perseguibile a querela della società, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Esemplificazioni di condotte illecite: condotta di false comunicazioni sociali, considerata dal Giudice di lieve entità per le modalità con le quali è stata realizzata.

Art. 2621-ter c.c. - Non punibilità per particolare tenuità.

«Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

L'art. 2621-ter c.c. deroga ai criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsti dall'articolo 131-bis c.p..

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate.

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 32/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

La L. n. 69/2015 ha modificato anche l'articolo 2622 c.c., relativo alle società quotate, individuate come le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese della UE.

La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'esporre consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società.

I principali elementi di novità del nuovo art. 2622 c.c. sono i seguenti: la fattispecie è ora configurata come reato di pericolo (scompare, infatti, ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società); le pene sono aumentate (reclusione da tre a otto anni, anziché da uno a quattro anni); scompare, come nell'art. 2621 c.c., le soglie di non punibilità (previste dai commi 4 ss. del previgente art. 2622 c.c.); è anche qui modificato il riferimento al dolo (permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all'omissione di "informazioni", sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore; è stata introdotta la procedibilità d'ufficio.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dirigenti di una società quotata predispongono impropriamente i dati contabili con l'intento di fornire alla struttura competente per la redazione del bilancio una situazione economica e patrimoniale non veritiera, tale da alterare il bilancio, al fine di ottenere un indebito vantaggio per l'ente.

Art. 173 bis TUF e art. 2623 c.c. – Falso in prospetto (art. 2623 c.c. abrogato da art. 34, comma 2, L. n. 262/2005).

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 33/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione. Si precisa che: deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto e deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si precisa, tuttavia, che l'art. 25 ter, D.lgs. 231/2001, continua attualmente a richiamare l'abrogata norma civilistica ex art. 2623 c.c., mentre non fa alcun riferimento al reato introdotto dalla L. n. 262/2005. Laddove il legislatore avesse voluto mantenere tra i reati che determinano la responsabilità dell'ente anche il falso in prospetto, riformulato dall'art. 173 bis TUF, avrebbe dovuto intervenire sull'art. 25 ter del decreto 231. Il fatto che ciò non sia avvenuto dovrebbe comportare l'inapplicabilità del decreto 231 al nuovo reato di falso in prospetto.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di un ente indica nel documento da pubblicare in occasione di offerta pubblica di acquisto, false informazioni idonee ad indurre in errore i destinatari, per ottenere un indebito vantaggio per l'ente.

Art. 27 del D.lgs. n. 39/2010 e art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c. abrogato da art. 37, comma 4, D.lgs. n. 39/2010).

«I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 34/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».

Il D.lgs. 39/2010 ha dato attuazione alla direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, introducendo il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c. Poiché l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 fa espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, non accompagnata dall'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.lgs. 39/2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231/2001 al nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

Sul punto, si richiama quanto stabilito dalla pronuncia della Cassazione Penale, SS.UU., 23 giugno 2011, n. 34476: *“Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174 bis d.lg. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 d.lg. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità.* (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 c.c., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il d.lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo).”

Esemplificazioni di condotte illecite: il revisore legale di una società attesta il falso nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette al pubblico, con l'intenzione di ingannare quest'ultimo e al fine di ottenere un ingiusto profitto per la società.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci,

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 35/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Il reato d'impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci o ad altri organi sociali dalla legge. Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Le parole «o di revisione» sono state soppresse dall'art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. Le attività d'impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D.lgs. 231), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010, non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

Esemplificazioni di condotte illecite: un funzionario di una Società rifiuta di fornire al Collegio Sindacale i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla Società per il recupero crediti, cagionando un danno ai soci.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Tale reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale. L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento. Tuttavia, si può configurare un'ipotesi di concorso eventuale,

MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale – Pagina 35 di 136

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 36/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

in virtù del quale risponderanno del reato anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Esemplificazioni di condotte illecite: l'Assemblea di una Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio stesso, attuando una restituzione indebita dei conferimenti.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili e riserve.

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

Il reato si realizza in due ipotesi. Anzitutto, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva. Si tratta dei cosiddetti utili fittizi, per la cui definizione è opportuno preliminarmente precisare quando, al contrario, l'utile possa dirsi effettivamente conseguito. L'utile può, infatti, definirsi "reale", quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite. Deve, invece, ritenersi "fittizio" e, in quanto tale, non ripartibile, quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Ad ogni modo, si evidenzia che, qualora gli utili siano restituiti o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; il legislatore non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Tuttavia, si può configurare un'ipotesi di concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Esemplificazioni di condotte illecite: l'Assemblea di una Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati per legge ad altra riserva obbligatoria.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 37/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Tale reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato. I casi e i limiti cui si riferisce l'art. 2628 c.c. in ordine all'acquisto di azioni proprie da parte della società, sono disciplinati dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di insider trading). Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Esemplificazioni di condotte illecite: l'organo amministrativo di una società procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'art. 2357 c.c., 2359-bis c.c., cagionando in tal modo una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. Ai fini della sussistenza del reato, tuttavia, è

MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale – Pagina 37 di 136

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 38/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

necessario che tali operazioni rechino un pregiudizio ai creditori. Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Esemplificazioni di condotte illecite: un amministratore di una società viola le disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, con l'intenzione di danneggiare i creditori.

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

L'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario. Nello specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio. In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione. Il reato è proprio: possono essere, quindi, soggetti attivi solo gli amministratori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 del TUF), di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione, di fondo previdenziale. Il dolo consiste nella coscienza e volontà dell'amministratore di non dare notizia circa interessi che egli, per conto proprio o di terzi, abbia in una operazione della società o di non precisare natura, termini, origine e portata degli interessi stessi o anche di non astenersi dall'operazione se amministratore delegato o ancora di non darne notizia alla prima assemblea utile se amministratore unico.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 39/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Esemplificazioni di condotte illecite: un componente del Consiglio di Amministrazione di una società con titoli quotati, viola l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di un interesse che ha in una determinata operazione della società.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e gli eventuali soci conferenti.

Esemplificazioni di condotte illecite: aumento in modo fittizio del capitale sociale attraverso sottoscrizione reciproca di azioni o quote; attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

«I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Tale reato si consuma nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori. Il reato si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Esemplificazioni di condotte illecite: i liquidatori di una società ripartiscono i beni sociali tra i soci durante la fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali, cagionando un danno a questi ultimi.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 40/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

La nuova formulazione dell'art. 2635 c.c., modificato dal D.lgs. n. 38/2017, estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompare il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo. Ai fini "231", per quanto concerne la corruzione tra privati, resta reato-presupposto la sola fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 2635 del codice civile, cioè il delitto commesso da chi corrompe, oggi anche per interposta persona, i soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo (nella sua nuova e più estesa versione) per avvantaggiare la propria società di appartenenza. Si applicano sia alla corruzione tra privati sia all'istigazione le sanzioni interdittive previste dall'art 9, comma 2, del D.lgs. 231/01. Si tratta degli unici reati societari per i quali è prevista la possibilità di applicare a carico dell'ente le sanzioni interdittive (anche in sede cautelare). Da ultimo, la L. n. 3/2019 è intervenuta a modificare nuovamente il reato, eliminando la procedibilità a querela in favore della procedibilità d'ufficio.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 41/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di un ente corrisponde somme di denaro nei confronti dell'RSPP, che accetta, in cambio dell'omessa segnalazione di carenze nel sistema anti infortunistico (c.d. corruzione tra privati intra-organizzativa).

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Con il D.lgs. n. 38/2017, diventa nuovo reato-presupposto anche l'istigazione alla corruzione tra privati (nuovo articolo 2635-bis, comma 1). Anche in questo caso solo a carico della società alla quale appartiene il soggetto che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui, per avvantaggiare la propria società di appartenenza. È inoltre aumentata la sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati, che passa da 200-400 quote a 400-600 quote, mentre la sanzione per l'istigazione alla corruzione privata è misurata in 200-400 quote. Il reato è stato da ultimo modificato dalla L. n. 3/2019, che ha eliminato la procedibilità a querela, introducendo la procedibilità d'ufficio.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di un ente istiga alla corruzione un dirigente di una società, affinché compia un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, mediante l'offerta di denaro o altra utilità, che non viene accolta dal dirigente medesimo.

Art. 2635-ter - Pene accessorie

“La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.”

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 42/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, che stabilisce l'applicazione di pene accessorie in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano come effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale. La formulazione della norma, nell'utilizzo del termine "determinare", evidenzia che la condotta deve consistere in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza.

Esemplificazioni di condotte illecite: il Consiglio di Amministrazione di una Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti manipolare favorevolmente la situazione economica e finanziaria.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

Il reato si configura nel caso in cui vengano diffuse notizie false, ovvero si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 43/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

L'art. 2637 è stato modificato dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che ha introdotto l'aggravante della reclusione da 2 a 7 anni, se il fatto viene commesso mediante IA.

Esemplificazioni di condotte illecite: gli amministratori di una società diffondono notizie false sulla società medesima, esponendo dati economici, finanziari o inerenti alla gestione non corrispondenti al vero o alterati, in modo tale da determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario della società.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

«Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.»

Il reato può realizzarsi in due diverse ipotesi. Anzitutto, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 44/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza. La seconda ipotesi si realizza, invece, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Esemplificazioni di condotte illecite: gli amministratori di una società trasmettono notizie false o incomplete ad Autorità pubbliche di vigilanza al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società.

Art. 54, d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’art. 32-bis del codice penale.”

Il d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, attuativo della Direttiva UE 2019/2121, ha introdotto tale fattispecie che trova applicazione rispetto alle operazioni transfrontaliere e internazionali. La norma opera espresso rinvio all’art. 29, del decreto 19/2023, che disciplina il c.d. certificato preliminare e gli adempimenti richiesti per il suo rilascio: il Notaio provvede su richiesta di una società italiana partecipante alla fusione, verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell’operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di una società partecipante ad una fusione transfrontaliera, per ottenere il certificato preliminare, fornisce dichiarazioni false, per ottenere un vantaggio per la società stessa.

3.2.1 Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli articoli suddetti, sono costituite da:

1. redazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali;
2. gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci;
3. gestione degli utili e delle riserve sociali;
4. gestione delle azioni e delle quote sociali;
5. gestione delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni;

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 45/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

6. gestione dei rapporti con i Soci, con il Collegio Sindacale, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, contabile e commerciale della Cooperativa;
7. comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
8. redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Cooperativa, destinati ai soci e al pubblico per legge o per decisione della Cooperativa medesima;
9. gestione dei rapporti con amministratori, direttori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di altre società o enti privati;
10. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie, concesse da soggetti pubblici e privati (inclusi istituzioni e/o enti appartenenti all'Unione Europea);
11. gestione delle modalità di acquisizione di beni, lavori e servizi e dei rapporti con i fornitori;
12. gestione delle domande di Accreditamento;
13. gestione del contenzioso giudiziale e dei rapporti stragiudiziali con la P.A.;
14. gestione della tenuta e conservazione della documentazione;
15. predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
16. gestione della fatturazione attiva e passiva;
17. gestione dei flussi finanziari e della cassa;
18. gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti);
19. gestione delle risorse finanziarie;
20. ogni altra attività sensibile.

3.2.2. Principi specifici di comportamento

Gli amministratori devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi.

Gli amministratori devono rendere periodicamente conto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.

Inoltre, gli amministratori devono assicurare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della Cooperativa siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale.

I dipendenti che operano in aree determinanti per la formazione del bilancio d'esercizio devono, nell'espletamento dei propri compiti, attenersi alle procedure amministrative definite dalla Cooperativa.

È vietato l'uso di applicazioni di AI per finalità discriminatorie, manipolative, lesive dei diritti fondamentali o non coerenti con gli scopi istituzionali della Cooperativa.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 46/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Inoltre, i dipendenti devono:

- adempiere alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici in conformità alle regole e alle procedure aziendali;
- segnalare all'OdV eventuali azioni poste in essere in violazione di quanto previsto dal Modello.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di predisposizione, redazione, approvazione e pubblicazione del Bilancio d'esercizio, i soggetti coinvolti devono:

- garantire l'accuratezza dei dati di competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio;
- predisporre tutte le valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività;
- effettuare periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni poste in essere;
- assicurare che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore;
- attestare che i dati, le valutazioni fornite ed elaborate siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai principi contabili adottati;
- garantire che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno siano corrispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;
- garantire che tutte le informazioni trasmesse siano rintracciabili negli atti e nei libri sociali;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;

Inoltre, i soggetti coinvolti devono:

- assicurare il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti tutte le operazioni finanziarie;
- assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- assicurare lo svolgimento di periodiche riconciliazioni dei rapporti intrattenuti con Istituti bancari, clienti e fornitori;

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 47/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

- assicurare che tutte le operazioni effettuate, che impattano sulla tesoreria, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ai fini della prevenzione del reato di corruzione tra privati, è vietato a tutti i Destinatari di promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a soggetti che rivestano una posizione apicale o subordinata in altre società, in particolare concorrenti o potenzialmente clienti, con lo scopo di indurli a compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

3.2.3 Le procedure e le misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto

I riferimenti alle procedure ed alle misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto sono indicati nella **Tabella 1** da far parte integrante del presente Modello Parte Speciale. La tabella, costituisce un elemento dinamico che dovrà essere costantemente aggiornato a cura della Cooperativa (**All.1**), in conseguenza alla diversa valutazione dei rischi, che avverrà anche sulla base di quanto eventualmente suggerito dall'OdV nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, in base all'evoluzione normativa, ai mutamenti organizzativi della Cooperativa ed a tutte le situazioni anche di fatto che si dovessero verificare.

3.3 I DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (articolo 25-quinquies)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25-quinquies, D.lgs. 231/2001.

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

«Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.»

La norma descrive due ipotesi delittuose: rispettivamente la «riduzione o mantenimento in schiavitù» e «riduzione o mantenimento in servitù». La prima riconduce alla nozione di «schiavitù» "l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di

MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale – Pagina 47 di 136

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 48/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

proprietà”, ricomprendendo sia le tipiche facoltà inerente al diritto di proprietà, cioè godere e disporre di un bene, sia l’esercizio di diritti reali minori. Invece, la “servitù” prescinde dal richiamo al diritto domenicale e distingue due momenti: lo sfruttamento coattivo di una persona e la condizione di assoggettamento dall’altro. La sinergia tra queste due condizioni permette di individuare il reato de quo nei casi in cui una persona viene trattata alla stregua di una “cosa”, poiché la sua vita è interamente sfruttata per la realizzazione di utilità godute da soggetti terzi. Sul piano strutturale siamo di fronte ad un reato complesso: lo sfruttamento è un effetto della costrizione, espressione di una situazione di soggezione continua. Per “costringimento” si deve intendere assoggettamento ad attività contra voluntatem e per “sfruttamento” non è esaustiva la sua connotazione esclusivamente economica, dovendo avere ad oggetto prestazioni della vittima: questa utilità dovrà essere effettivamente percepita. Con riferimento ai reati connessi alla schiavitù, va ricordato che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dirigenti di una Società procacciano illegalmente della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile.

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000».

Tale reato si consuma al momento del compimento dell'atto sessuale in cambio di un corrispettivo.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dirigenti di una Società gestiscono imprenditorialmente attività di prostituzione minorile, cioè compimento di qualunque atto sessuale in cambio della dazione o promessa di denaro o altra utilità.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 49/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali».

Affinché vi sia divulgazione o distribuzione, occorre che l'agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo "privilegiato" come può essere una chat-line, o le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, o le invii ad indirizzi di persone determinate ma in successione, realizzando cioè una serie di conversazioni private (e, quindi, di cessioni) con diverse persone. Di conseguenza l'uso dello strumento Internet non è sufficiente da sé a integrare, sempre e comunque, una comunicazione ad un numero indeterminato di persone, essendo, al contrario, necessario analizzare di volta in volta il singolo caso concreto per poter rilevare ed accertare il tipo di comunicazione, "aperta o chiusa", che il soggetto interessato ha posto in essere. In definitiva, è da escludere che la trasmissione diretta tra due utenti, i quali devono essere necessariamente d'accordo sulla trasmissione del materiale, configuri senz'altro una divulgazione o distribuzione ai sensi del terzo

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 50/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

comma della norma citata, apparendo più coerente appare la configurazione del quarto comma dell'art. 600-ter c.p..

Esemplificazioni di condotte illecite: i dipendenti di una società pubblicano su un sito Internet fotografie di minori degli anni diciotto coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o simulate.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione o accesso a materiale pornografico.

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia d'ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000".

A differenza dell'art. 600-ter c.p., che è configurabile quando la condotta dell'agente abbia una consistenza tale da implicare pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, per la configurabilità del reato di cui all'art. 600-quater c.p. non è necessaria la sussistenza di tale pericolo, essendo sufficiente la consapevole detenzione del materiale. Può definirsi di "ingente quantità" un numero molto grande, rilevante o consistente d'immagini pedopornografiche il cui possesso contribuisca concretamente ad alimentarne l'illecito mercato. Non c'è concorso tra il reato di detenzione di materiale pedopornografico con quello di cessione dello stesso, in quanto la prima fattispecie è da ritenersi assorbita da quest'ultima.

La legge 23 dicembre 2021, n. 238, ha esteso la condotta del reato de quo anche all'accesso intenzionale a materiale pedopornografico.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dipendenti di una società detengono consapevolmente materiale pedopornografico (anche prodotto con il consenso dei minori coinvolti).

Articolo 600-quater 1 c.p. – Pornografia virtuale.

«Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 51/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali».

Il bene giuridico tutelato è costituito dall'integrità fisica, psicologica, morale e sociale del minore eventualmente rappresentato nelle immagini, sicché vanno esclusi dalla previsione normativa i disegni pornografici e dunque anche cartoni animati che rappresentano bambini e adolescenti di fantasia. La detenzione di tali immagini sarebbe al più sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni) ove però sussista lo scopo ulteriore di commercio, distribuzione o esposizione al pubblico. Si distinguono tre categorie d'immagini virtuali: 1) immagini e video bidimensionali o tridimensionali realizzate come disegni, anche con la tecnica del "cartone animato", immediatamente indicative di creazione di fantasia; 2) immagini tridimensionali rappresentanti soggetti minorenni non confondibili con persone reali, ancorché realizzato nel rispetto delle proporzioni, in cui vengono create figure simili non a persone reali ma a "manichini" impegnati in atti sessuali; 3) immagini tridimensionali, realizzate con elevata qualità grafica che rappresentano figure umane plastiche e proporzionate di adulti e minori coinvolti in atti sessuali, dove alla sommità del corpo del minorenne è stata apposta l'immagine bidimensionale ritraente un bambino realmente esistente.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dirigenti di una società realizzano prodotti virtuali utilizzando immagini, o parti di immagini, di minori degli anni diciotto realmente esistenti.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

«Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937».

La ratio della fattispecie è di anticipare la tutela penale alle attività prodromiche e collaterali all'induzione, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione dei minori. Il delitto in questione rientra pertanto nella categoria dei reati di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire tutto ciò che agevola l'incontro tra domanda e offerta. Ai fini della condotta organizzativa rilevante ai sensi dell'art. 600-quinquies c.p. non si richiede che l'agente sia un operatore turistico.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 52/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Esemplificazioni di condotte illecite: i dirigenti di una società programmano dei viaggi illeciti, con quanto di utile al buon esito della trasferta (vettore, supporti logistici etc.), includendo anche idonei servizi inerenti la possibilità di entrare in contatto con l'ambiente della prostituzione minorile.

Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni.

«Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.”*

Trattasi di una fattispecie residuale rispetto a ipotesi di reato più gravi. La condotta di adescamento, deve essere finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 600-bis c.p. (prostituzione minorile), 600-ter c.p. (pornografia minorile) e 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico, anche se si tratti del materiale pornografico “virtuale” di cui all'art. 600-quater1 c.p.), ovvero a quelli di cui agli artt. 600-quinquies (iniziative turistiche volte alla sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo). In altri termini la condotta di adescamento si caratterizza per il dolo specifico, ovverosia l'intento, di commettere uno dei citati reati. Trattandosi, come detto, di fattispecie residuale, l'eventuale commissione di tali reati esclude che si possa configurare l'ipotesi di cui al 609-undecies c.p. Si tratta, secondo la dottrina, di un reato di pericolo concreto, ove la soglia della punibilità è arretrata al semplice pericolo di lesione del bene giuridico tutelato, ovverosia la libertà di autodeterminazione dell'individuo (minore degli anni sedici), nella forma della libertà sessuale. In ogni caso, è sufficiente a integrare il reato un singolo atto di adescamento.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 53/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

La legge 23 dicembre 2021, n. 238, ha introdotto le circostanze aggravanti specifiche di cui al comma 2 dell'articolo.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di una società pone in essere atteggiamenti di adescamento idonei in concreto a carpire la fiducia della vittima, convogliandola verso i fini criminosi che hanno animato le intenzioni del reo.

Art. 601 c.p. – Tratta di persone.

“E’ punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l’ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.”

Trattasi di reato necessariamente abituale. La prima fattispecie richiede una reiterazione di cessioni di persone non occasionali, riconducibili ad un’attività commerciale che abbia connotati e dimensioni imprenditoriali. La seconda fattispecie incrimina, invece, la condotta dell’induzione o della costrizione di una persona ad entrare, uscire o soggiornare sul territorio dello Stato o a trasferirsi all’interno di esso, al fine di ridurla o mantenerla in schiavitù ossia di porla in condizioni di soggezione, costringendola a prestazioni sessuali o lavorative o ad altre prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dirigenti di una società pongono in essere situazioni di fatto che hanno per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 54/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

materiale dello schiavo, cioè nella sua soggezione esclusiva al loro potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.»

Per configurare autonomamente la fattispecie è necessario l'imprenditorialità o una dimensione organizzativa ampia e stabile. Nel fatto tipico rientrano le condotte di acquisto, alienazione, cessione di esseri umani.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dirigenti di una società pongono in essere atti di alienazione, anche a titolo gratuito, di persone che versano nelle condizioni di schiavitù.

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – c.d. “caporalato”.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 55/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».*

La Legge n. 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. Rispetto al testo previgente, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata. Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di «*un’attività organizzata di intermediazione*», andando a colpire non solo chi «*recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...*», ma altresì chiunque «*utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno*». Inoltre, integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sotto retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì tali condotte possono essere anche solo «*reiterate*». Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla «*sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro*» che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale (Il «grave pericolo», infatti, rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del punto 3), comma 4). La punibilità dell’ente è dunque collegata al compimento di un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata d’intermediazione, né legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi. A contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si deve tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame, con la conseguenza che le condotte costituenti “indice di sfruttamento” rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre «i lavoratori a condizioni di sfruttamento» con consapevolezza e volontà di approfittare «del loro stato di bisogno». Le sanzioni per l’ente sono le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di «*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*»

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 56/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

(art. 600 c.p.), «Tratta di persone» (art. 601 c.p.) e «Acquisto e alienazione di schiavi» (art. 602 c.p.): – sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; – sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore a un anno; – interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Esemplificazioni di condotte illecite: in una società vi è l'esistenza di indizi, quali la reiterata violazione della normativa sugli orari di lavoro e i riposi e la mancata predisposizione di misure di sicurezza sul luogo di lavoro, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, in riferimento alla situazione di clandestinità degli stessi.

3.3.1 Attività sensibili o a rischio e processi interessati

Le attività sensibili, riferite ai reati degli articoli suddetti, sono costituite da:

1. gestione del personale: ricerca, selezione, assunzione e definizione della posizione;
2. gestione di trattamenti previdenziali/assicurativi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
3. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
4. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, ispezioni, verifiche e accertamenti svolti da parte di enti/funzionari appartenenti ai medesimi soggetti;
5. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.lgs. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
6. gestione affidamento incarichi esterni;
7. gestione dei flussi finanziari e della cassa;
8. gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti);
9. gestione e protezione dei sistemi informatici;
10. ogni altra attività sensibile.

3.3.2 Principi specifici di comportamento

Il personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi, in particolare, alle prescrizioni di seguito indicate:

- non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare;
- è proibita qualunque forma di discriminazione e sfruttamento nei confronti dei dipendenti e in generale di chiunque intrattenga rapporti con la Cooperativa;
- è vietato l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 57/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

- è necessario utilizzare correttamente gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Cooperativa.

Inoltre, la Cooperativa si impegna a:

- valutare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione di viaggi o di periodi di permanenza in località con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- prestare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con società ed enti che prestano attività in particolari settori e aree geografiche;
- tenere conto, nei casi di assunzione e gestione del personale, di indicatori di rischio quali età dei lavoratori, nazionalità, costo della manodopera;
- richiedere ai propri partner e fornitori il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e diritti sindacali, richiedendo, eventualmente, ogni documentazione utile.

3.3.3 Le procedure e le misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto

I riferimenti alle procedure ed alle misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto sono indicati nella **Tabella 1** da far parte integrante del presente Modello Parte Speciale. La tabella, costituisce un elemento dinamico che dovrà essere costantemente aggiornato a cura della Cooperativa (**All.1**), in conseguenza alla diversa valutazione dei rischi, che avverrà anche sulla base di quanto eventualmente suggerito dall'OdV nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, in base all'evoluzione normativa, ai mutamenti organizzativi della Cooperativa ed a tutte le situazioni anche di fatto che si dovessero verificare.

3.4 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO (articolo 25 septies)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25-septies, D.lgs. 231/2001.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 58/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commessa aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

La giurisprudenza maggioritaria accoglie l'interpretazione che ritiene di dover ricollegare, all'interesse o vantaggio dell'ente, solo la condotta penalmente rilevante. Tale orientamento giurisprudenziale si fonda sulla constatazione che, nel caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose in violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, l'evento lesivo (ovvero la morte o la lesione) non potrebbe mai rispondere ad un interesse o vantaggio dell'ente, e pertanto l'art. 25-septies non potrebbe mai trovare applicazione. Per evitare la sostanziale abrogazione dell'articolo appena citato, pertanto, viene interpretato riduttivamente l'art. 5 del D.lgs. 231/2001 nella parte in cui stabilisce che *"L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio"*. Il presupposto dal quale muove tale orientamento, sta nell'interpretare i concetti di "interesse" e "vantaggio" come criteri del tutto distinti ed autonomi, attribuendo al primo natura soggettiva e al secondo, invece, oggettiva. Così facendo, si comprende perché, nel caso di reati colposi, l'unico criterio che può venire in rilievo è quello del vantaggio, rappresentato dai risparmi di spesa derivanti, per esempio, dalla mancata adozione delle necessarie misure antinfortunistiche. Il datore di lavoro che abbia adempiuto gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tuttavia, è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso causale con lo svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza prevede, infatti, un'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia del tutto imprevedibile, ponendosi al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente, rimangono escluse dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd "rischio elettivo", ossia il rischio diverso da quello al quale il lavoratore è ordinariamente esposto, a causa di esigenze lavorative esorbitanti rispetto al procedimento di lavoro, che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario, per soddisfare esigenze meramente personali. La norma è stata modificata dalla L. n. 3/2018, che ha introdotto il nuovo comma 3, prevedendo la punizione di chi commette il fatto di reato nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

Esemplificazioni di condotte illecite: un ente, in un'ottica di risparmio di costi, omette di adottare le necessarie misure antinfortunistiche dettate dalle norme in materia di infortuni

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 59/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

sul lavoro e di tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, e ne consegue la morte di un lavoratore.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose.

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Per la definizione della gravità dell'infortunio si fa riferimento all'art. 583 c.p.

Con la sentenza n. 1492/2013, la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento alla figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il giudice di legittimità nel richiamare i compiti del RSPP, cioè *«l'individuazione e segnalazione dei fattori di rischio, l'elaborazione delle procedure di sicurezza, l'attività d'informazione e formazione dei lavoratori»*, ha stabilito che gli stessi rivestono una funzione di *«ausilio al datore di lavoro in quanto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale»*. Sicché, al verificarsi di spiacevoli eventi, *«è il datore a rimanere titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia»*, tuttavia, non è da escludere, sic et simpliciter, anche l'ipotesi di una *«concorrente responsabilità del RSPP»*.

Con la sentenza n. 26247/2013 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della sicurezza precisando anche come le responsabilità del datore di lavoro non vengano

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 60/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

meno in caso di conformità "CE" del macchinario, né per la imprevedibilità del sinistro occorso. Nel caso di specie, il datore di lavoro sosteneva che l'evento avrebbe dovuto essere addebitato al produttore del bene, poiché, viceversa, si sarebbe concretizzata una forma di responsabilità oggettiva. Invero, sosteneva che sul bene, conforme alla normativa "CE", non era ipotizzabile un'attività di vigilanza tale da dover costringere il datore di lavoro a *"smontare e analizzare tutti i macchinari 'omologati' utilizzati nella propria azienda, al fine di individuare eventuali vizi di costruzione costituenti potenziali fonti di danno per i propri lavoratori"*. Il Supremo Collegio ha invece stabilito che *«il datore di lavoro ... è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio .. senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità tecnica del costruttore, valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità»*. Inoltre, per la Cassazione il datore di lavoro è altresì responsabile *«a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari»* e ciò perché è proprio su di lui che incombe l'onere del costante monitoraggio sulle attrezzature in uso. In difetto di tali periodici check-up si può, dunque, facilmente escludere l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'infortunio apparendo, all'opposto, addebitare al medesimo soggetto la responsabilità colposa dell'evento per incuria manutentiva.

Esemplificazioni di condotte illecite: un ente, in un'ottica di risparmio di costi, omette di effettuare la dovuta manutenzione di un macchinario utilizzato sul luogo di lavoro, che si deteriora e cagiona una lesione personale ad un lavoratore.

3.4.1 Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli artt. Suddetti, sono costituite da:

1. gestione degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008);
2. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, ispezioni, verifiche e accertamenti svolti da parte di enti/funzionari appartenenti ai medesimi soggetti;
3. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.lgs. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
4. gestione delle emergenze;
5. gestione delle procedure di sicurezza;
6. gestione dei rapporti con appaltatori;
7. ogni altra attività sensibile.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 61/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

3.4.2 Principi specifici di comportamento

Gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, i fornitori e i clienti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le procedure aziendali, istruzioni operative e normative di riferimento vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il personale è tenuto a:

- non manomettere i dispositivi di sicurezza e di protezione collettiva e individuale;
- non porre in essere comportamenti che possano comportare pericolo per sé e per gli altri;
- segnalare il malfunzionamento dei sistemi di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale, nonché qualsiasi situazione a rischio.

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le attività all'interno dei luoghi di lavoro devono essere svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché delle specifiche normative di prevenzione applicabili;
- è necessario agire con l'obiettivo di garantire una gestione efficace della sicurezza e della salute dell'ambiente di lavoro;
- deve essere data attuazione alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- deve essere assicurato il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- devono seguirsi le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai soggetti preposti alla sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative;
- è necessario prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
- ove previsto, devono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale o collettivi;
- le attività lavorative devono essere svolte dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure a seguito della partecipazione a corsi di formazione;
- devono essere utilizzati correttamente i dispositivi, le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- devono essere rispettati gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- è necessario segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione, ai dirigenti o ai preposti alla sicurezza, le eventuali deficienze dei dispositivi, delle apparecchiature e delle altre attrezzature, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui ciascun Destinatario venga a

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 62/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

- conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- non devono essere rimossi o modificati senza autorizzazione preventiva e comunque non devono essere compromessi i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non devono essere compiuti di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - è necessario sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari previsti;
 - è necessario segnalare la propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
 - è necessario partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

3.4.3 Le procedure e le misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto

I riferimenti alle procedure ed alle misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto sono indicati nella **Tabella 1** da far parte integrante del presente Modello Parte Speciale. La tabella, costituisce un elemento dinamico che dovrà essere costantemente aggiornato a cura della Cooperativa (**All.1**), in conseguenza alla diversa valutazione dei rischi, che avverrà anche sulla base di quanto eventualmente suggerito dall'OdV nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, in base all'evoluzione normativa, ai mutamenti organizzativi della Cooperativa ed a tutte le situazioni anche di fatto che si dovessero verificare.

Si fa anche espresso richiamo al sistema di prevenzione della sicurezza sul lavoro adottato da Domus Coop ed a tutte le figure e ruoli interessati previsti dalla normativa di cui al D.lgs. 81/2008 (Datore, RSPP, Medico Competente, ecc.).

3.5 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (articolo 25 octies)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25-octies D.lgs. 231/2001.

Art. 648 c.p. - Ricettazione

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di
MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale – Pagina 62 di 136

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 63/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Presupposto del reato è che altri abbiano commesso un qualsiasi delitto, anche colposo, nonché una contravvenzione, non necessariamente contro il patrimonio, di cui non è indispensabile l'accertamento giudiziale, purché si deduca con certezza la sua commissione. Il comma 3 stabilisce che la ricettazione si configura anche se l'autore del delitto presupposto non è imputabile, punibile o manchi una condizione di procedibilità. Per quanto riguarda il soggetto attivo, l'incipit della norma esclude che possa essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui i beni provengono. Pertanto, chi commissiona il delitto presupposto concorre nella sua realizzazione a titolo di istigatore. L'oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La giurisprudenza vi comprende i servizi, l'energia o programmi di *know how*, mentre si divide riguardo gli immobili. Infine, riguardo ai rapporti con le figure concorrenti, si può tendenzialmente affermare che la ricettazione è destinata a lasciare spazio alle previsioni che incriminano specificamente la ricezione di un determinato bene di origine illecita (es., in applicazione del principio di specialità ex art. 15 c.p., gli artt. 453 e 455 c.p., che sanzionano chi acquista, riceve o detiene monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione, prevalgono sull'art. 648 c.p.).

La norma è stata modificata dal d.lgs. 195/2021, che ne ha ampliato l'ambito di applicazione ai proventi derivanti da qualsiasi tipologia di reato, includendo anche i delitti colposi e le contravvenzioni, e introducendo la nuova circostanza aggravante per chi commette i fatti nell'esercizio di attività professionale.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente dell'Ente stipula accordi con fornitori di servizi aventi ad oggetto merce proveniente da reato, per ottenere un indebito vantaggio per l'ente.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 64/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Anche per tale reato è necessario che si sia in precedenza consumata altra fattispecie criminale. Il riciclaggio consiste nelle attività volte a dissimulare l'origine illecita dei proventi criminali ed a creare l'apparenza che la loro origine sia lecita. Si è intesa l'espressione «beni, denaro o altre utilità» come qualsiasi forma di accrescimento patrimoniale attuale o potenziale. La norma è stata modificata dal d.lgs. 195/2021, che ne ha ampliato l'ambito di applicazione ai proventi derivanti da qualsiasi tipologia di reato, includendo anche i delitti colposi e le contravvenzioni.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di un ente compie operazioni su beni di derivazione delittuosa, al fine di occultarne la provenienza illecita, nell'interesse dell'ente.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 65/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Risponde di tale reato chi impiega denaro “sporco”, cioè di provenienza delittuosa, direttamente in un'attività economica o finanziaria. Invece, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro o altre unità, per poi impiegare i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponde del solo reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) con esclusione del 648-ter c.p.. La norma è stata modificata dal d.lgs. 195/2021, che ne ha ampliato l'ambito di applicazione ai proventi derivanti da qualsiasi tipologia di reato, includendo anche i delitti colposi e le contravvenzioni.

Esemplificazioni di condotte illecite: un soggetto di un Ente reimpiega in attività economiche o finanziarie proventi di delitto commesso da altro soggetto, nella consapevolezza della provenienza illecita dei proventi, realizzando un vantaggio economico per l'Ente.

Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio.

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità sono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

L'introduzione di questo reato, ad opera della L. n. 186/2014, si è resa necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così
MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale – Pagina 65 di 136

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 66/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

come formulato dall'art. 648- bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi riciclava in prima persona. Il delitto di autoriciclaggio, peraltro, prevede pene diverse a seconda della gravità del delitto presupposto e con previsione della non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. La norma è stata modificata dal d.lgs. 195/2021, che ne ha ampliato l'ambito di applicazione ai proventi derivanti da qualsiasi tipologia di reato, includendo anche i delitti colposi e le contravvenzioni.

Esemplificazioni di condotte illecite: il dipendente di un ente, autore del reato presupposto, compie operazioni di trasferimento in attività economiche di denaro proveniente da tale reato, al fine di occultarne la natura illecita ed ottenendo un vantaggio per l'ente.

3.5.1 Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli articoli suddetti, sono costituite da:

1. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie, concesse da soggetti pubblici e privati (inclusi istituzioni e/o enti appartenenti all'Unione Europea);
2. negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti privati;
3. gestione delle modalità di acquisizione di beni, lavori e servizi e dei rapporti con i fornitori;
4. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, ispezioni, verifiche e accertamenti svolti da parte di enti/funzionari appartenenti ai medesimi soggetti;
5. gestione della fatturazione attiva e passiva;
6. gestione dei flussi finanziari e della cassa;
7. gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti);
8. gestione delle risorse finanziarie;
9. gestione delle donazioni, elargizioni, offerte ed altre iniziative liberali;
10. gestione delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni;
11. ogni altra attività sensibile.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 67/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

3.5.2 Principi specifici di comportamento

Il personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi, in particolare, alle prescrizioni di seguito indicate:

- è vietato eseguire pagamenti o incassi in contanti per un ammontare superiore a quello consentito dalla normativa in vigore;
- è vietato eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- è vietato acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- è vietato operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- è vietato acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza;
- è vietato accettare od offrire qualsiasi tipologia di donazione, omaggio, regalia o qualsiasi beneficio diretto o indiretto al di fuori dei casi previsti e disciplinati dalle procedure aziendali.

Inoltre, la Cooperativa si impegna a procedere alla selezione dei fornitori e partner commerciali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili. In particolare, è necessario procedere sempre ad una adeguata identificazione di clienti e fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione. Ciò comporta, nello specifico, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato, secondo quanto disciplinato dalle procedure in materia di selezione dei fornitori previste. I pagamenti devono essere effettuati solo ai soggetti che siano effettivamente controparti nella transazione commerciale.

Ai fini dell'accertamento della reale titolarità del capitale conferito, le eventuali modifiche alla compagine sociale sono effettuate solo previa identificazione del soggetto interessato a far ingresso nella Cooperativa.

3.5.3 Le procedure e le misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto

I riferimenti alle procedure ed alle misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto sono indicati nella **Tabella 1** da far parte integrante del presente Modello Parte Speciale. La tabella, costituisce un elemento dinamico che dovrà essere costantemente aggiornato a cura della Cooperativa (**AII.1**), in conseguenza alla diversa valutazione dei rischi, che avverrà anche sulla base di quanto eventualmente suggerito dall'OdV nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, in base all'evoluzione

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 68/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

normativa, ai mutamenti organizzativi della Cooperativa ed a tutte le situazioni anche di fatto che si dovessero verificare.

3.6 I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (articolo 25-octies.1)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25-octies.1, D.lgs. 231/2001.

Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

«Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.».

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente, senza esserne titolare, carte di credito, di pagamento, o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servi. Si prevede la punizione anche di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui sopra, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 69/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente dell'Ente, al fine di ottenere un vantaggio economico per l'ente medesimo, utilizza indebitamente una carta di credito di cui non ha la titolarità.

Art. 493-quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. ».

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, produce, importa, e tutte le altre condotte atte alla vendita, esportazione e/o messa a disposizione, per sé o per altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente dell'ente si procura un dispositivo progettato per commettere un reato riguardante strumenti di pagamento diversi dai contanti, per ottenere un vantaggio economico per l'ente.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 70/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una

delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 ».

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. In particolare, il fatto di reato deve produrre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, o deve essere commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di un ente, al fine di ottenere un profitto per l'ente medesimo, altera il funzionamento di un sistema informatico producendo un trasferimento di denaro, con altrui danno.

Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.”

Il reato *de quo* è stato inserito dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 71/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca (art. 240 c.p.) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Trattasi di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("*salvo che il fatto costituisca più grave reato*"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

L'art. 512-bis c.p. è stato modificato dal D.L. 2 marzo 2024, conv. con modd. dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 (c.d. Legge PNRR 4), che ha esteso l'applicazione del reato per il contrasto all'infiltrazione mafiosa. In particolare, la fattispecie del secondo comma si collega direttamente al sistema della documentazione antimafia, rendendo più efficace la prevenzione dell'infiltrazione mafiosa negli investimenti, inclusi quelli finanziati dal PNRR.

Esemplificazioni di condotte illecite: il dirigente di un ente, al fine di eludere l'applicazione della confisca di beni dell'ente e quindi ottenere un indebito vantaggio per lo stesso, trasferisce fittiziamente ad altra persona la titolarità di tali beni.

Inoltre, il **comma 2** dell'art. 25-octies.1 prevede la punizione dell'ente, salvo che il fatto integri un altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

3.6.1 Attività sensibili o a rischio e processi interessati

Le attività sensibili, riferite ai reati degli articoli suddetti, sono costituite da:

1. gestione di mezzi di pagamento diversi dai contanti quali carte di credito e altri mezzi di pagamento utilizzati nell'ambito delle attività della Cooperativa (es. carte carburante, ecc.);
2. gestione dei flussi finanziari e della cassa;
3. gestione della fatturazione attiva e passiva;
4. gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti);
5. gestione delle risorse finanziarie;
6. gestione delle donazioni, elargizioni, offerte ed altre iniziative liberali;
7. gestione degli strumenti finanziari e delle relazioni con gli intermediari finanziari;
8. gestione e protezione dei sistemi informatici;

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 72/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

9. ogni altra attività sensibile.

3.6.2 Principi specifici di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili è tenuto, in particolare, ad osservare le prescrizioni di seguito indicate:

- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e delle relative operazioni;
- assicurare il rispetto delle procedure in merito all'assegnazione, gestione e rendicontazione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti (carte di credito, accesso e utilizzo di conti correnti on-line, ecc.);
- tenere un comportamento corretto nell'ambito dei rapporti con gli intermediari finanziari;
- verificare il corretto funzionamento degli strumenti e sistemi informatici;
- verificare eventuali accessi anomali agli strumenti e sistemi informatici, effettuati da soggetti non autorizzati.

3.6.3 Le procedure e le misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto

I riferimenti alle procedure ed alle misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto sono indicati nella **Tabella 1** da far parte integrante del presente Modello Parte Speciale. La tabella, costituisce un elemento dinamico che dovrà essere costantemente aggiornato a cura della Cooperativa (**AII.1**), in conseguenza alla diversa valutazione dei rischi, che avverrà anche sulla base di quanto eventualmente suggerito dall'OdV nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, in base all'evoluzione normativa, ai mutamenti organizzativi della Cooperativa ed a tutte le situazioni anche di fatto che si dovessero verificare.

3.7 I REATI TRIBUTARI (articolo 25-quinquiesdecies)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001.

Art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000 – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. [...]”

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 73/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Il reato si realizza quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, si avvale di fatture per operazioni inesistenti. Trattasi di delitto commissivo di mera condotta, avente natura istantanea e che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione.

Come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cass. SS.UU., 25 ottobre 2000, n. 27; Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2015, n. 32348), il delitto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale, nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi.

In sintesi, secondo quanto stabilito dalla costante giurisprudenza, il delitto de quo è ricostruito secondo una struttura bifasica, in cui il fatto si scinde in due distinti momenti. La prima fase è caratterizzata da una condotta propedeutica, volta all'acquisizione delle fatture per operazioni inesistenti o di altra equivalente documentazione fiscale falsa. Tale condotta costituisce un *ante factum* penalmente irrilevante, esclusivamente prodromico alla consumazione del delitto. La seconda fase, invece, perfeziona il delitto ed avviene mediante la presentazione della documentazione fraudolenta, corredata dall'indicazione di elementi passivi fittizi.

Pertanto, rimane indenne da responsabilità penale chi riveste la carica di amministratore o di Legale Rappresentante, solamente durante la fase prodromica di acquisizione di documentazione fiscale mendace. Salvo le ipotesi di concorso dell'*extraneus* nel reato proprio, infatti, potrà essere dichiarata la responsabilità penale ex art. 2, d.lgs. 74/2000, solo in capo al soggetto attivo che riveste la carica di amministratore o di Legale Rappresentante della società durante la seconda fase, cioè al momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta.

Il d.lgs. n. 185/2015 ha abrogato la parola "annuali": pertanto, il delitto viene integrato con l'inclusione di elementi passivi fittizi, derivanti da fatture false, non soltanto nelle dichiarazioni annuali, bensì in qualunque dichiarazione.

Non sono previste soglie minime di punibilità, potendo integrare il reato anche l'evasione di un solo euro.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di una società si avvale di fatture per operazioni inesistenti e in sede di dichiarazione IVA inserisce tali fatture tra i vari documenti contabili, ottenendo un fraudolento risparmio dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000 – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 74/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

“[...] Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. [...]”

L’articolo prevede una riduzione di pena nel caso in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.

Art. 3, d.lgs. 74/2000 – dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Il reato si realizza quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, nelle dichiarazioni relative a tali imposte, indica elementi attivi per un elemento inferiore a quello effettivo, ovvero elementi passivi o crediti fittizi, o ancora altera le scritture contabili obbligatorie (es. libro giornale, inventari, registri IVA), a condizione che l’imposta evasa superi le soglie di punibilità indicate.

Il soggetto attivo, in seguito alla riforma operata dal d.lgs. n. 158/2015, può essere qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell’IVA.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 75/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

In generale, si può qualificare come mezzo fraudolento qualunque artificio idoneo ad ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione contabile. Una condotta è connotata dal requisito della fraudolenza, quando vi è l'utilizzo o la conservazione di documentazione contraffatta e alterata.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di un ente registra in contabilità un costo mai sostenuto, senza avere alcuna fattura di acquisto, ottenendo un fraudolento risparmio dell'imposta sul valore aggiunto per l'ente.

Art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000 – emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [...]”

Il reato si realizza quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, vengono emesse o rilasciate a terzi fatture di vendita o altri documenti falsi, avendo come obiettivo quello di consentire ai terzi medesimi di evadere le imposte. Trattasi di reato di pericolo, che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso.

Il soggetto attivo può essere chiunque, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche nei confronti di soggetti diversi, nel corso del medesimo periodo di imposta, si considera come un solo reato. Non ci sono soglie minime di punibilità. Basta una sola fattura per l'integrazione del reato.

Occorre precisare che esiste:

1) l'inesistenza meramente giuridica, ovvero quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti, in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura. (es. si fattura la riparazione di un tetto ma in realtà si è rifatto il pavimento);

2) l'inesistenza oggettiva, ovvero quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.

Atteso che il legislatore ha fatto espresso riferimento solo all'inesistenza oggettiva delle operazioni, cioè a quelle che materialmente e/o oggettivamente non sono esistenti, si può concludere che i casi di inesistenza meramente giuridica delle operazioni rimangono estranei alla sanzione penale.

D'altra parte, il reato è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 76/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di un ente emette una fattura per operazioni inesistenti, al fine di consentire ad un terzo di evadere l'IVA.

Art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000 – delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

“[...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni [...]”.

L'articolo prevede una riduzione di pena nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a euro centomila.

Art. 10, d.lgs. 74/2000 – occultamento o distruzione di documenti contabili.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Tale reato mira alla salvaguardia della funzione di accertamento propria dell'amministrazione finanziaria, bene giuridico protetto, anticipando la soglia di rilevanza penale alle condotte prodromiche all'evasione di imposta.

La condotta tipica descritta dalla norma consiste nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la normativa fiscale o civilistica, ex art. 2214 c.c. (che distingue tra libri assolutamente obbligatori e scritture relativamente obbligatorie), affinché non sia possibile la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

occultamento: nascondere materialmente le scritture. Il rifiuto di consegnare le scritture, ove non si traduca in un mancato rinvenimento, resta sanzionato solo in via amministrativa, così come la conservazione delle scritture in luogo diverso da quello indicato all'amministrazione ex art. 35, DPR n. 633/72 (a meno che le scritture siano portate in luoghi che ne escludono il ritrovamento, così da determinare il loro occultamento);

distruzione: eliminazione fisica, in tutto o in parte, delle scritture, ovvero renderle illeggibili e quindi non idonee all'uso tramite abrasioni, cancellature o altro.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 77/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Il delitto si perfeziona nel momento in cui, per effetto della distruzione o dell'occultamento, diventa impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. Tali conseguenze sono ritenute evento del reato.

Esemplificazione di condotte illecite: il dirigente di un ente distrugge le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, con sopravvenuta impossibilità di ricostruire i redditi, al fine di evadere l'imposta sul reddito ed ottenere un vantaggio indebito per l'ente.

Art. 11, d.lgs. 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Trattasi di reato di pericolo, posto a presidio della efficace riscossione dei tributi, rispetto alla quale deve essere salvaguardata l'integrità del patrimonio del contribuente e la conseguente garanzia che ne deriva per l'Amministrazione finanziaria medesima. In sostanza: la finalità della norma è quella di proteggere il diritto del creditore d'imposta di non vedersi sottratta la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore. Il reato, dunque, tutela il principio costituzionale di cui all'art. 53 Cost., per il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

La norma punisce la spoliazione artefatta del proprio patrimonio da parte del contribuente, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, a prescindere sia dalla manifestazione formale di una pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia dall'avvio di una procedura di riscossione coattiva. Tuttavia, è necessario che sia maturato un reddito dal quale possa scaturire un debito di imposta. In altri termini, occorre che risulti perfezionata la fattispecie impositiva tramite la compiuta realizzazione del fatto indice di capacità contributiva, e quindi che sia sorto il corrispondente dovere di adempiere l'obbligo contributivo.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 78/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Esemplificazioni di condotte illecite: un amministratore disperde beni della società per sottrarla al pagamento delle imposte, ottenendo un indebito risparmio per l'ente.

Art. 4 del d.lgs. 74/2000 – dichiarazione infedele (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, da cui consegua un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro)

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

Il d.lgs. n. 75/2020 ha inserito nell'art. 25-quinquiesdecies, decreto 231, il reato de quo, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

In generale, l'elemento soggettivo di tale fattispecie criminosa è caratterizzato da dolo specifico, richiedendo coscienza e volontà da parte del soggetto attivo di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evitare il pagamento dei tributi dovuti. Il reato ex art. 4, d.lgs. 74/2000, si perfeziona nel momento in cui viene presentata la dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando nella stessa elementi

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 79/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

attivi o passivi inesistenti, determinando una evasione d'imposta nei limiti indicati dal legislatore.

Il d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, ha circoscritto le condotte illecite da perseguire, con specifico riferimento al profilo di transnazionalità unionale.

Esemplificazioni condotte illecite: un soggetto dell'ente, con specifico riferimento al profilo di transnazionalità unionale ed al fine di evadere le imposte dovute, falsifica la dichiarazione sui redditi, superando le soglie indicate dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per l'ente.

Art. 5 D.lgs. 74/2000 – omessa dichiarazione (limitato all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, da cui consegua un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro).

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

Anche in questo caso il d.lgs. n. 75/2020 ha inserito nell'art. 25-quinquiesdecies, decreto 231, il reato de quo, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

In generale il reato de quo prevede la punizione di chi, al fine di evadere l'IVA o l'imposta sui redditi, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte e l'imposta evasa, con riferimento a ciascuno dei singoli tributi, sia superiore a 50.000 euro. L'omissione non si verifica qualora la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ovvero la dichiarazione non sia sottoscritta o redatta su uno stampato conforme. La medesima pena viene applicata in caso di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad € 50.000.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 80/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Il d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, ha circoscritto le condotte illecite da perseguire, con specifico riferimento al profilo di transnazionalità unionale.

Esemplificazioni di condotte illecite: un soggetto di un ente, con specifico riferimento al profilo di transnazionalità unionale ed al fine di evadere l'IVA non presenta la relativa dichiarazione, superando i limiti fissati dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per l'ente.

Art. 10-quater d.lgs. 74/200 – indebita compensazione (limitato all’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione Europea e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, da cui consegua un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro).

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

Il d.lgs. n. 75/2020 ha inserito nell’art. 25-quinquiesdecies, decreto 231, il reato de quo, se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il delitto in questione è punito diversamente a seconda della tipologia del credito utilizzato indebitamente in compensazione dell’imposta dovuta.

Il d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, ha circoscritto le condotte illecite da perseguire, con specifico riferimento al profilo di transnazionalità unionale.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di un ente, con specifico riferimento al profilo di transnazionalità unionale e mediante il supporto di documentazione falsa, prospetta una compensazione fondata su un credito inesistente, superando i limiti imposti dal legislatore ed ottenendo un vantaggio fraudolento per l'ente.

3.7.1 Attività sensibili o a rischio e processi interessati

Le attività sensibili, riferite ai reati degli articoli suddetti, sono costituite da:

1. gestione delle attività amministrativo-contabili;
2. gestione degli adempimenti fiscali e tributari;

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 81/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

3. predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
4. calcolo delle imposte, esecuzione dei relativi versamenti, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni nei termini di legge;
5. predisposizione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
6. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, con le Autorità di pubblica sicurezza e con l'Amministrazione finanziaria;
7. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, ispezioni, verifiche e accertamenti svolti da parte di enti/funzionari appartenenti ai medesimi soggetti;
8. selezione dei consulenti in materia fiscale;
9. gestione della fatturazione attiva e passiva;
10. gestione dei flussi finanziari e della cassa;
11. gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti);
12. gestione delle risorse finanziarie;
13. gestione delle donazioni, elargizioni, offerte ed altre iniziative liberali;
14. gestione della tenuta e conservazione della documentazione;
15. redazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali;
16. gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci;
17. gestione dei rapporti con i Soci, con il Collegio Sindacale, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, contabile e commerciale della Cooperativa;
18. gestione dei sistemi informatici;
19. ogni altra attività sensibile.

3.7.2 Principi specifici di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi, in particolare, alle prescrizioni di seguito indicate:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché il rispetto delle procedure aziendali interne, e la massima veridicità, trasparenza e completezza di tutte le informazioni prodotte e gestite, nello svolgimento di tutte le attività in materia tributaria e amministrativo contabili;
- garantire, nell'ambito del sistema di contabilità aziendale, la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle normative vigenti;

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 82/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

- garantire, nell'ambito del sistema di contabilità aziendale, la correttezza della rendicontazione delle prestazioni erogate, di quelle ricevute, e dei relativi flussi finanziari;
- assicurare che tutte le operazioni e/o transazioni gestite all'interno della società siano autorizzate, vengano correttamente registrate e siano verificabili, legittime, coerenti e congrue;
- assicurare la massima veridicità, trasparenza e completezza di tutte le informazioni prodotte e gestite nello svolgimento delle attività al fine di garantire la correttezza e l'accuratezza delle informazioni per il calcolo delle imposte e la conseguente presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali previsti dalla normativa fiscale.

Nei comportamenti di cui sopra, il Personale è tenuto ad astenersi dal:

- perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale;
- introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, nonché avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento dell'amministrazione finanziaria;
- occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- effettuare registrazioni false, incomplete o ingannevoli, ed istituire fondi occulti o non registrati;
- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria, fiscale e tributaria della società;
- omettere dati ed informazioni, imposti dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria fiscale e tributaria della società.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 83/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

3.7.3 Le procedure e le misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto

I riferimenti alle procedure ed alle misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto sono indicati nella **Tabella 1** da far parte integrante del presente Modello Parte Speciale. La tabella, costituisce un elemento dinamico che dovrà essere costantemente aggiornato a cura della Cooperativa (**All.1**), in conseguenza alla diversa valutazione dei rischi, che avverrà anche sulla base di quanto eventualmente suggerito dall'OdV nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, in base all'evoluzione normativa, ai mutamenti organizzativi della Cooperativa ed a tutte le situazioni anche di fatto che si dovessero verificare.

Gli altri reati del Decreto 231 (reati informatici, sui diritti d'autore ed ambientali)

Seppure con una previsione di un impatto residuale per le attività svolte dalla Cooperativa, si dovrà tenere in considerazione quanto previsto dall'articolo 24 bis, relativo ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati (cd. *Cyber crime*), dall'art. 25-nonies, relativo ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore e dell'art.25-undecies, relativo ai reati ambientali.

Come sopra detto, per quanto attiene gli altri reati indicati nel D.Lgs. 231/01, si può obiettivamente sostenere che la particolare natura, gli scopi e le specifiche attività svolte dalla Cooperativa inducano a ritenerne altamente improbabile la commissione.

In tutti i casi, anche per tali reati vi è adeguato presidio ai fini della prevenzione degli stessi, in base a quanto previsto e attuato in riferimento al Codice Etico nonché a tutte le misure previste dal Modello che anche solo indirettamente fanno comunque riferimento alle condotte ad essi riferibili.

3.8 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 24-bis, D.lgs. 231/2001.

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici.

«Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 84/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

Tale norma ha natura prettamente interpretativa, limitandosi a precisare che le fattispecie di falso in atto previste dal Codice Penale sono ravvisabili anche quando la contraffazione sia avvenuta a mezzo di un supporto informatico o con la sua alterazione. Si ritiene sussistere un rinvio implicito alla definizione di “documento informatico” contenuta nell'articolo 1, lett. p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (il cd Codice dell'Amministrazione Digitale) quale "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di una società falsifica documenti informatici che rendicontano elettronicamente l'attività svolta.

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».

Il bene giuridico tutelato dalla norma consiste nel “domicilio informatico”, ovvero quello spazio, ideale e fisico, in cui sono contenuti i dati informatici di pertinenza della persona. Le condotte incriminate consistono nell'introdursi in un sistema informatico o telematico, e nel trattenersi nel medesimo sistema in maniera abusiva, purché il sistema sia protetto da misure di sicurezza. Sono tali quelle protezioni che possono essere apposte sia a livello di apparecchiature (hardware), che di programmi (software), che impediscono il libero

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 85/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

accesso ad un sistema e, quindi, la presa di cognizione di informazioni e dati ivi rinvenibili a terzi estranei (ad esempio, codice alfanumerico di accesso, chiave di avviamento, ecc.). L'apposizione di siffatte misure protettive del sistema informatico o telematico costituisce, infatti, l'estrinsecazione della *voluntas excludendi* manifestata dal titolare del relativo ius. Il reato è configurabile anche qualora un soggetto abilitato all'accesso al sistema informatico o telematico, pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare del sistema, vi acceda o vi si mantenga per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente viola i sistemi informatici dell'ente allo scopo di acquisire informazioni riservate, nell'interesse dell'ente.

Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici.

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater».

La norma tutela il bene giuridico del domicilio informatico in una fase ancora più anticipata rispetto al momento dell'accesso abusivo già punito dall'art. 615 ter c.p., poiché si reprime l'abusiva condotta di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di passwords, carte magnetiche, chiavi o altri mezzi che siano idonei all'accesso in sistemi protetti, nonché la condotta di chi fornisca indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.

Questo reato trova ampia applicazione anche nella lotta alla pirateria satellitare, infatti, il modo di operare tipico delle organizzazioni dedite a tale forma di attività è quello di trasmettere e rendere disponibili codici per accedere a programmi a visione condizionata in seguito al pagamento di una somma.

La norma è stata modificata dalla L. n. 238/2021, che ha modificato la rubrica del reato e ampliato la descrizione delle condotte.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 86/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di una società detiene ed utilizza le passwords per l'accesso alle caselle email dei dipendenti, allo scopo di controllare le loro attività, nell'interesse della società.

Art. 615-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».

Il delitto punisce la diffusione di programmi aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, con riferimento ai dati o ai programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti o l'interruzione o alterazione del suo funzionamento.

La norma è stata modificata dalla L. n. 238/2021, che ha modificato la rubrica del reato e ampliato la descrizione delle condotte.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di un ente effettua attacchi di hacking, per alterare dei dati e procurare un indebito vantaggio per l'ente.

Art. 617-quater c.p.- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 87/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato».*

Tale norma è posta a tutela della sicurezza dei sistemi informatici e telematici, nonché della segretezza delle informazioni scambiate attraverso di essi. La ratio è quella di impedire l'intercettazione fraudolenta, ravvisabile ogniqualvolta l'agente prenda conoscenza delle comunicazioni in maniera occulta e senza essere a ciò legittimato.

La norma è stata modificata dalla L. n. 238/2021, che ha innalzato il trattamento sanzionatorio.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di un ente intercetta fraudolentemente le comunicazioni di enti concorrenti che partecipano ad una gara di appalto, svolta su base elettronica, allo scopo di conoscere l'entità delle offerte dei concorrenti, nell'interesse dell'ente.

Art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

«Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater».

L'articolo fornisce una tutela anticipata della comunicazione interpersonale e soprattutto della sicurezza informatica o telematica, sanzionando la semplice predisposizione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

L'attività illecita d'intercettazione deve ritenersi consumata con qualunque mezzo ritenuto idoneo a svelare la conoscenza di un sistema informatico.

La norma è stata modificata dalla L. n. 238/2021, che ha modificato la rubrica del reato e ampliato la descrizione delle condotte.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 88/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di un ente installa degli applicativi software all'interno dei personal computer aziendali per intercettare comunicazioni informatiche, per ottenere un vantaggio per l'ente.

Art. 629, comma 3, c.p. – Estorsione mediante reati informatici.

« 3. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità».

L'articolo, introdotto dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90, qualifica l'estorsione informatica, punendo chi commette estorsione tramite condotte legate a reati informatici come l'accesso abusivo a sistemi informatici o l'interruzione di servizi (es. attacchi ransomware).

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di una società penetra nel sistema aziendale di un'altra – grande - società, sottrae dati sensibili e minaccia di diffonderli se non riceve un pagamento di denaro, che ha intenzione di utilizzare per un vantaggio della sua società.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

Tale reato riguarda il danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici, ossia le componenti immateriali di un sistema informatico. Il danneggiamento può attuarsi nelle forme della distruzione o deterioramento, oppure nell'inservibilità totale o parziale del sistema.

L'art. 635 bis c.p. richiede che i beni informatici oggetto di aggressione siano «altrui»: il problema del significato da attribuire a tale termine sembra destinato ad assumere rilevanza pratica proprio in relazione alla nuova figura di danneggiamento informatico,

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 89/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

stante la diffusa prassi di procurarsi la disponibilità di hardware e di software attraverso contratti di locazione (anziché di compravendita), solitamente accompagnati dalla contestuale conclusione di un contratto di assistenza e/o manutenzione con lo stesso fornitore.

Esemplificazioni di condotte illecite: un soggetto di un ente altera il funzionamento di un sistema informatico e danneggia i dati in esso contenuti, al fine di ottenere un vantaggio per l'ente.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

La fattispecie si caratterizza per la tutela assicurata a informazioni, dati o programmi di pubblica utilità, o perché adoperati dallo Stato ovvero altro ente pubblico, ovvero per il loro carattere intrinseco. Ciò ha spinto il legislatore ad anticipare il momento consumativo ad una fase prodromica rispetto alla lesione del bene protetto, data la sua particolare rilevanza, elaborando la norma in termini di delitto di attentato.

Esemplificazioni di condotte illecite: un soggetto dell'ente altera il funzionamento di un sistema informatico dello Stato al fine di ottenere un vantaggio per l'Ente.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 90/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Tale fattispecie presenta una struttura che in parte riprende quella di cui all'art. 635-bis, introducendo due "nuove" modalità realizzatrici del delitto, in particolare l'introduzione e la trasmissione di dati, informazioni o programmi, con previsione e volontà di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente dell'Ente altera dati particolarmente rilevanti, ostacolando gravemente il funzionamento del sistema telematico, nell'interesse dell'ente medesimo.

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

«Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

La norma contempla la protezione di sistemi informatici o telematici di utilizzazione prettamente pubblica, con anticipazione della tutela ad una fase prodromica alla verifica effettiva del danno, essendo formulata sul modello del delitto di attentato, alla stregua dell'art. 635 ter c.p.

Si parla di sistemi informatici o telematici "di pubblica utilità", ricomprendendo nella locuzione ogni possibile rapporto tra gli strumenti informatici e la loro utilità collettiva, senza fare cenno alla necessità che il sistema venga effettivamente dallo Stato o da altro ente pubblico.

Esemplificazioni di condotte illecite: danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da enti pubblici, commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi dei clienti.

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 91/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

«Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».

Secondo il legislatore, l'introduzione di tale fattispecie è indispensabile per coprire alcune condotte tipiche che non rientrerebbero nella frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Esemplificazioni di condotte illecite: il soggetto dell'ente che presta servizi di certificazione di firma elettronica viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, nell'interesse dell'ente.

Art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, conv. con mod. dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 – Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

“[...] 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive o di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole “di altro ente pubblico”, sono inserite le seguenti: “e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 [...]”.

Con il D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo, il legislatore ha previsto l'istituzione del c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC).

Si tratta, all'atto pratico, dell'introduzione di una serie di obblighi informativi di cui sono destinatari i soggetti pubblici o privati (amministrazioni pubbliche, enti, operatori nazionali) che, in ragione del loro ruolo strategico e del loro ricorso a beni, strumenti o servizi ICT (Information and Communication Technology), rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale.

In sostanza, tali soggetti svolgono una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali od economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, e dal cui malfunzionamento, utilizzo

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 92/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

improprio o interruzione, anche parziali, può derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

I soggetti che verranno così ricompresi nel PSNC, saranno tenuti al rispetto di una serie articolata di obblighi informativi e procedurali, e saranno sottoposti all'attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in caso di enti pubblici e pubblici economici, ovvero del Ministro dello Sviluppo Economico, se si tratta di soggetti di natura privatistica.

Il decreto in parola si risolve, in realtà, in un'elencazione di criteri generali e di procedure ritenute imprescindibili, rinviando a fonti normative secondarie per l'esatta individuazione dei soggetti destinatari, del contenuto degli obblighi e delle precise modalità procedurali.

La nuova fattispecie di cui all'art. 1, comma 11, è reato proprio, con condotta alternativa commissiva od omissiva, caratterizzata da dolo specifico.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di una società, ricompresa nel PSNC, impegnata nell'erogazione di prestazioni strategiche per lo Stato (es. trasporto/energia) che, al fine di ostacolare le attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fornisce informazioni non rispondenti al vero, nell'interesse della società.

3.8.1 Attività sensibili o a rischio e processi interessati

Le attività sensibili, riferite ai reati degli articoli suddetti, sono costituite da:

1. gestione e protezione dei sistemi informatici;
2. gestione e classificazione hardware e software;
3. sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici;
4. gestione di rete internet/intranet e del sito web istituzionale;
5. gestione delle modalità di accesso al sistema informatico di utenti interni ed esterni, gestione dei profili utenti e del processo di autenticazione;
6. gestione della sicurezza informatica;
7. gestione dell'utilizzo di strumenti elettronici e/o informatici nell'ambito del rapporto di lavoro;
8. gestione dei flussi finanziari e della cassa;
9. gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti);
10. ogni altra attività sensibile.

3.8.2 Principi specifici di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve astenersi, in particolare, dal porre in essere i comportamenti di seguito indicati:

- accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici;

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 93/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

- detenere, diffondere, installare e utilizzare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici e telematici;
- intercettare, impedire, danneggiare e interrompere illecitamente comunicazioni informatiche verso e tra soggetti terzi;
- danneggiare dati, programmi informatici o telematici di proprietà di soggetti terzi e quelli utilizzati dallo Stato da enti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- installare apparecchiature atte ad intercettare, danneggiare e interrompere comunicazioni informatiche e telematiche verso e tra terzi;
- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware o altri mezzi che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- utilizzare gli strumenti, i dati, i sistemi informatici e telematici e altri mezzi idonei, in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o l'alterazione di dati o programmi informatici;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica.
- I soggetti coinvolti devono adempiere alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti e in particolare, al fine di evitare comportamenti illeciti da parte degli utilizzatori dei sistemi informatici e telematici, devono:
 - attuare procedure di controllo;
 - effettuare ricognizioni sistematiche e verifiche mirate sull'attività informatica e telematica aziendale e sui programmi informatici utilizzati.

3.8.3 Le procedure e le misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto

I riferimenti alle procedure ed alle misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto sono indicati nella **Tabella 1** da far parte integrante del presente Modello Parte Speciale. La tabella, costituisce un elemento dinamico che dovrà essere costantemente aggiornato a cura della Cooperativa (**All.1**), in conseguenza alla diversa valutazione dei rischi, che avverrà anche sulla base di quanto eventualmente suggerito dall'OdV nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, in base all'evoluzione normativa, ai mutamenti organizzativi della Cooperativa ed a tutte le situazioni anche di fatto che si dovessero verificare.

3.9 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25-novies, D.lgs. 231/2001.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 94/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

Art. 171 L. 633/41.

«Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...) a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

(...)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore».

Dell'art. 171 L. 633/41, interessano la responsabilità dell'ente ai sensi del decreto 231 solo le parti qui riportate, restando pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione in oggetto. Nella norma di cui alla lettera a-bis), il bene giuridico tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

La Legge 23 settembre 2025, n. 132, ha introdotto la nuova condotta descritta alla lettera a-ter), che punisce la riproduzione o estrazione di testo o dati in violazione della legge sul diritto d'autore, anche tramite IA, c.d. abuso di tecniche di web scraping o data mining.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di un ente si appropria di ricerche concernenti i risultati di attività realizzate da altri soggetti, e le pubblica sul proprio sito Internet come se fossero proprie, ottenendo un vantaggio per l'ente.

Art. 171 bis L. 633/41.

«1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 95/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo tutela, invece, le banche dati. Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire un'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Nel secondo comma dell'articolo 171-bis, invece, viene prevista la tutela delle banche dati, ovvero le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo (definizione di cui all'art. 2, L. 633/41). Sul piano soggettivo, tutte le condotte ora esaminate sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, conv. con modd. dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, è intervenuto sull'art. 171-bis, estendendo la contraffazione dei contrassegni SIAE anche a quella relativa ai contrassegni rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di un ente utilizza sistematicamente copie di programmi software non autorizzate, violando il diritto d'autore, nell'interesse dell'ente.

Art. 171-ter L. 633/41.

«1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 96/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 97/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

Tale reato è volto a tutelare una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche. La legge n. 93 del 14 luglio 2023 (in vigore da 8 agosto 2023), recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", ha introdotto la nuova lettera h-bis) all'art. 171-ter, estendendo la responsabilità da reato delle persone giuridiche anche per le ipotesi di c.d. pirateria.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 98/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, conv. con modd. dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, è intervenuto sull'art. 171-ter, estendendo la contraffazione dei contrassegni SIAE anche a quella relativa ai contrassegni rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di un ente utilizza e distribuisce materiale divulgativo, ottenuto fotocopiando opere protette, per “uso commerciale” (cioè distribuirle ad altri, a pagamento) e non per “uso personale” (cioè a scopo di lettura, studio, consultazione) in violazione delle regole e limiti stabiliti (es. limite massimo del 15% di ciascun volume), ottenendo un vantaggio per l'ente.

Art. 171-septies L. 633/41.

«La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

[a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;]

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge».

Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, conv. con modd. dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, è intervenuto sull'art. 171-septies, abrogando la lettera a).

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di un ente dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, ottenendo un risparmio per l'ente.

Art. 171-octies L. 633/41.

«1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 99/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato, apparati o parti di apparati volti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Inoltre, vengono definiti ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere, in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di un ente utilizza un apparato atto alla decodificazione ad uso privato di trasmissioni audiovisive via satellite ad accesso condizionato, in modo da eludere le misure tecnologiche di protezione poste in essere dall'emittente, con la finalità fraudolenta di sottrarsi al pagamento del canone dovuto per l'accesso ai programmi.

3.9.1 Attività sensibili o a rischio e processi interessati

Le attività sensibili, riferite ai reati degli articoli suddetti, sono costituite da:

1. gestione e protezione dei sistemi informatici;
2. gestione e classificazione hardware e software;
3. sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici;
4. gestione di rete internet/intranet e del sito web istituzionale;
5. gestione delle modalità di accesso al sistema informatico di utenti interni ed esterni, gestione dei profili utenti e del processo di autenticazione;
6. gestione della sicurezza informatica;
7. gestione dell'utilizzo di strumenti elettronici e/o informatici nell'ambito del rapporto di lavoro;
8. acquisto e/o cessione di beni e servizi tutelati da proprietà intellettuale o industriale;
9. gestione della comunicazione esterna e interna che prevede l'utilizzo di materiale coperto dal diritto d'autore;
10. ogni altra attività sensibile.

3.9.2 Principi specifici di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve astenersi, in particolare, dal porre in essere i comportamenti di seguito indicati:

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 100/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, ecc.);
- impiegare prodotti senza il contrassegno o con il contrassegno contraffatto o alterato;
- detenere abusivamente, anche a scopi commerciali, software e/o banche dati non contrassegnati;
- commercializzare, modificare e impostare software e/o banche dati non contrassegnati;
- detenere, utilizzare o mettere in commercio supporti o altri strumenti informatici per i quali sia prescritto il contrassegno.

La Cooperativa si impegna a:

- installare software/banche dati tutelati dal diritto d'autore;
- definire e comunicare a tutti i Destinatari le modalità di comportamento che devono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e banche dati in uso;
- controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai dovuti rinnovi;
- verificare i prodotti in uso su ciascuna postazione;
- verificare, prima della loro diffusione, tutte le informazioni/dati/documenti utilizzati per la promozione dell'immagine aziendale e dei prodotti, al fine di escludere che siano protetti dalla normativa in materia di diritto d'autore;
- controllare il materiale informativo e documentale utilizzato nel corso di convegni o eventi, al fine di escludere che sia protetto dalla normativa in materia di diritto d'autore.

3.9.3 Le procedure e le misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto

I riferimenti alle procedure ed alle misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto sono indicati nella **Tabella 1** da far parte integrante del presente Modello Parte Speciale. La tabella, costituisce un elemento dinamico che dovrà essere costantemente aggiornato a cura della Cooperativa (**All.1**), in conseguenza alla diversa valutazione dei rischi, che avverrà anche sulla base di quanto eventualmente suggerito dall'OdV nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, in base all'evoluzione normativa, ai mutamenti organizzativi della Cooperativa ed a tutte le situazioni anche di fatto che si dovessero verificare.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 101/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

3.10 I REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25-undecies, D.lgs. 231/2001.

Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale.

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Il testo dell'articolo 452 bis c.p., è stato licenziato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto il Titolo VI bis all'interno del codice penale, intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”. La condotta penalmente rilevante consiste in un comportamento attivo od omissivo idoneo a provocare una mutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. La compromissione o il deterioramento devono realizzarsi in termini significativi e misurabili.

Tale reato è stato modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ne ha innalzato il trattamento sanzionatorio.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di un ente, per ottenere un risparmio, appicca il fuoco a dei rifiuti, causando lo sprigionamento di intensi fumi tossici di prorompente diffusione, particolarmente nocivi per la salute pubblica in ragione dell'estensione della compromissione per le vicine abitazioni private.

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale.

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 102/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Un ruolo decisivo nella formulazione della definizione di “disastro ambientale” ha avuto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 327 del 30 luglio 2008, che si è adoperata al fine di contribuire a delineare una "nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice profilo e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la pubblica incolumità) - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.

Tale reato è stato modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ne ha innalzato il trattamento sanzionatorio.

Esemplificazioni di condotte illecite: al fine di ottenere un risparmio indebito, dei dipendenti di un ente inquinano un corso d'acqua con un accumulo di reflui, provenienti da impianto di depurazione privo di autorizzazione allo scarico.

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente.

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo d'inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

L'art. 452 quinquies c.p. introduce le ipotesi delittuose di inquinamento ambientale e disastro ambientale commesse colposamente, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Il secondo comma dell'articolo 452 quinquies c.p. contempla una ulteriore diminuzione di un terzo della pena, quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p., derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 103/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Esemplificazioni di condotte illecite: dei dipendenti di un ente, colposamente, inquinano un corso d'acqua con un accumulo di reflui.

Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

Il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche solo una delle condotte descritte dalla norma incriminatrice. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino a un anno.

Tale reato è stato modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ne ha innalzato il trattamento sanzionatorio.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dirigente di un ente si disfa illegittimamente di rifiuti radioattivi, nell'interesse dell'ente.

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 104/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

La clausola di riserva «salvo che il fatto non costituisce un più grave reato» comporta il prevalere di fattispecie interferenti punite più severamente. E' il caso, per esempio, dell'art. 544-bis c.p. (uccisione di animali «per crudeltà o senza necessità»). L'art. 727-bis c.p., ai commi 1 e 2, contiene peraltro una clausola di esiguità, la quale fa salvi «i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

Esemplificazioni di condotte illecite: i dipendenti di un ente uccidono colposamente animali al di fuori dell'ambito di attività venatoria, nell'interesse dell'ente.

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

«Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro».

La fattispecie abbraccia sia le condotte di distruzione dell'habitat, sia di deterioramento: in quest'ultimo caso occorre che la condotta produca la compromissione dello stato di conservazione. Il concetto sembra da intendersi in senso funzionale più che quantitativo, occorrendo valutare l'incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica. La compromissione è da ritenersi tale anche qualora l'habitat possa essere successivamente ripristinato, a distanza significativa nel tempo, con opere dell'uomo (per es. rimboschimenti, bonifiche ecc.) o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante). L'art. 733-bis si apre con la clausola «fuori dei casi consentiti», la quale rinvia alle norme e ai provvedimenti amministrativi che facoltizzano o impongono di tenere la condotta tipica.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dipendenti di un ente danneggiano un habitat naturale, quale un bosco o una palude, nell'interesse dell'ente.

Art. 137, commi 1, 2, 3, 5, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione).

«1. Fuori dai casi sanzionati dell'articolo 29-quattordices, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (...).

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 105/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro».

Il legislatore ha inteso ritenere passibile di sanzione penale il soggetto materialmente autore dello scarico, a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento, da cui i reflui provengano e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assentivo sospeso o revocato. Trattasi, inoltre, di un reato di pericolo; ne consegue che, ai fini della configurabilità dell'illecito, non è necessario che si verifichi un danno ambientale, essendo sufficiente il solo fatto di effettuare uno scarico senza autorizzazione. Le acque reflue, infatti, devono essere scaricate attraverso un sistema stabile di collettazione.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dirigenti di un ente effettuano uno scarico di acque reflue industriali senza averne l'autorizzazione, nell'interesse dell'ente.

Art. 137, comma 11, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

«11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni».

Con tale disposizione, il legislatore ha inteso ribadire l'opzione di sanzionare la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui agli artt. 103 e 104.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 106/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Esemplificazioni di condotte illecite: i dirigenti di un ente violano i divieti imposti dalla legge di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, nell'interesse dell'ente.

Art. 137, comma 13, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aero-mobili).

«13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente».

La seconda parte della norma prevede una specifica esimente, nel caso in cui gli scarichi siano «in quantità tali da essere resi rapidamente innocui» dai naturali processi chimico-fisici che si verificano in mare, purché - in ogni caso - sussista una preventiva autorizzazione da parte della autorità competente. Il concetto di «sversamento» è diverso da quello di scarico. Invero, la nozione di scarico esclude il caso delle c.d. “immissioni occasionali”, in quanto la definizione di scarico evoca necessariamente la presenza di un sistema stabile e continuo di collettazione (poco compatibile con l'idea di «sversamento da navi e/o aeromobili»).

Esemplificazioni di condotte illecite: nave che contravviene al divieto generale di sversamento in mare di sostanze inquinanti.

Art. 256, comma 1, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.».

Tale reato è stato modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ne ha innalzato il trattamento sanzionatorio.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 107/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

La norma ricomprende anche l'attività di stoccaggio, ossia il deposito di rifiuti in attesa di recupero, trattamento o smaltimento, qualora non ricorra l'ipotesi di deposito temporaneo. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. (art. 256, comma 4).

Esemplificazioni di condotte illecite: i dipendenti di un ente depositano di rifiuti in luogo diverso da quello autorizzato, nell'interesse dell'ente.

Art. 256, comma 3, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

«3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la euro reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi».

Tale reato è stato modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto "Terra dei fuochi"), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ha innalzato il trattamento sanzionatorio.

Per «discarica» s'intende area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, inclusa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, nonché lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dipendenti di un ente gestiscono una discarica di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, per ottenere un risparmio per l'ente.

Art. 256, comma 1-bis e 3-bis, D.lgs. 152/06 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

“1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 108/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

[...]

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.”

Tali fattispecie sono state introdotte nell'art. 256 dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147.

Art. 256, comma 5, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

«5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro».

Tale reato è stato modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ha innalzato il trattamento sanzionatorio.

La norma riguarda l'attività non autorizzata di miscelazione dei rifiuti pericolosi. Le pene di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256 comma 4).

Esemplificazioni di condotte illecite: i dipendenti di un ente miscelano rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione, per ottenere un risparmio per l'ente.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 109/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Art. 256, comma 6, primo periodo, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

«6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (...).».

Tale reato è stato modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ha innalzato il trattamento sanzionatorio.

Il «deposito temporaneo» dei rifiuti consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dipendenti di un ente depositano i rifiuti nel luogo di produzione, nell'interesse dell'ente.

Art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/06 - Bonifica dei siti.

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto 66 approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose».

Il comma 1 sanziona penalmente due ipotesi distinte: l'omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242. In entrambi i casi il destinatario del precetto è il medesimo, cioè colui che cagiona l'inquinamento. E' richiesta la verifica del danno, che deve superare pre-determinati livelli di concentrazioni soglia di rischio. La sanzione di cui all'art. 257 riguarda, sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi, la violazione dell'obbligo di bonifica secondo le procedure di cui all'art. 242.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 110/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Esemplificazioni di condotte illecite: soggetto responsabile di inquinamento che omette di informare le autorità competenti secondo le modalità prescritte dalla legge, nell'interesse dell'ente.

Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

«4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto».

Tale fattispecie è stata trasformata da contravvenzione a reato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto "Terra dei fuochi"), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ne ha anche riformulato la condotta e innalzato il trattamento sanzionatorio.

Esemplificazioni di condotte illecite: il dipendente di un ente predispone un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi, nell'interesse dell'ente.

Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti.

«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi».

Tale reato punisce la spedizione di rifiuti effettuata con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate, ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni e frodi.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 111/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Tale fattispecie è stata trasformata da contravvenzione a reato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ne ha anche riformulato la condotta e innalzato il trattamento sanzionatorio.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dirigenti di un ente gestiscono illecitamente rifiuti attraverso l'utilizzo di un mezzo di trasporto, nell'interesse dell'ente.

Art. 259-ter, D.lgs. 152/06 – Delitti colposi in materia di rifiuti

“1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi”.

Tale circostanza attenuante, introdotta dal D.L. 116/2025, conv. con modd. dalla L. 147/2025, prevede la diminuzione di pena nel caso di commissione colposa dei reati indicati.

Art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, D.lgs. 152/06 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

«6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. (...) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati».

Tale reato è posto a tutela del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – sistema SISTRI.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di una società predispone un certificato contenente informazioni non vere, nell'ambito del controllo della tracciabilità dei rifiuti, per ottenere un vantaggio per l'ente.

Art. 260-bis, comma 8, D.lgs. 152/06 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 112/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

«Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi».

Tale reato punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri.

Esemplificazioni di condotte illecite: un dipendente di una società trasporta rifiuti pericolosi in assenza della prescritta scheda Sistri o con formulario incompleto, nell'interesse dell'ente.

Art. 279, comma 5, D.lgs. 152/06 - Sanzioni per il «Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria».

[...] «2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

[...] 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa».

Tale reato punisce la condotta di superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che provochi il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Esemplificazioni di condotte illecite: una società produce sostanze lesive dell'ozono stratosferico non ammesse.

Art. 1, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).

1. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da quindicimila euro a centocinquantomila euro chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 113/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni».

Tale reato punisce le condotte di commercio, importazione, esportazione di esemplari di specie animali protette e di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, di cui all'allegato A del Regolamento CEE 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dirigenti di un ente esportano illegalmente esemplari di specie animali protette, per fini di lucro per l'ente.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 114/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

Art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi».

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 115/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Tale reato punisce le condotte di commercio, importazione, esportazione di esemplari di specie animali protette e di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, di cui agli allegati B e C del Regolamento CEE 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996

Esemplificazioni di condotte illecite: i dirigenti di un ente esportano illegalmente esemplari di specie animali protette, per fini di lucro per l'ente.

Art. 3-bis, comma 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.

«Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale».

Tale norma richiama l'art. 16, Reg. CEE 338/97, secondo il quale gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni per le diverse violazioni del Regolamento medesimo.

Esemplificazioni di condotte illecite: una società introduce esemplari vegetali in via di estinzione senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, nell'interesse dell'ente.

Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.

«1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica».

[...].

«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila».

Tale reato è sempre posto a tutela del commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 116/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Esemplificazioni di condotte illecite: una società detiene esemplari vivi di rettili di specie selvatica, nell'interesse della società.

Art. 3, comma, 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono.

«1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)] (periodo soppresso dall'art. 15, L. 31 luglio 2002, n. 179. Sul recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distribuzione degli halon vedi il D.M. 3 ottobre 2001.)

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno

MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale – Pagina 116 di 136

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 117/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito».

Tale reato è posto a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

Esemplificazioni di condotte illecite: una società produce idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro.

Art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento doloso.

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000».

Tale reato costituisce attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, e conseguenti sanzioni.

Esemplificazioni di condotte illecite: nave che versa in mare, dolosamente, sostanze liquide nocive.

Art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento colposo.

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000».

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 118/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Tale reato costituisce attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, e conseguenti sanzioni.

Esemplificazioni di condotte illecite: nave che versa in mare sostanze liquide nocive, a causa di negligenza.

Art. 452-septies c.p. – Impedimento del controllo.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Tale reato è stato inserito nell'art. 25-undecies, decreto 231, ad opera del D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147.

La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dipendenti di una società, nell'ottica di un risparmio per la stessa, falsificano i registri per nascondere le emissioni inquinanti durante un'ispezione, rendendo impossibile per gli ispettori raccogliere dati corretti e valutare la conformità.

Art. 452-terdecies – Omessa bonifica.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”.

Tale reato è stato inserito nell'art. 25-undecies, decreto 231, ad opera del D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147.

I soggetti attivi del reato sono gli obbligati per legge, dal giudice o dalla pubblica autorità alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi colpiti da danni di tipo ambientale.

Il bene giuridico tutelato è quindi rappresentato dall'interesse dello Stato al celere ed efficiente ripristino dello status quo ante dei luoghi.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 119/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Esemplificazioni di condotte illecite: il proprietario di una società che presenta un sito inquinato, riceve un ordine giudiziale di bonifica e non esegue i lavori richiesti, in ottica di risparmio per l'ente.

Art. 452-quaterdecies – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Tale reato è stato inserito nell'art. 25-undecies, decreto 231, ad opera del D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147.

La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La norma in oggetto è posta a tutela sia dell'ambiente che dell'ordine pubblico.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 120/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

Essa è stata introdotta al fine di punire più severamente, con scopo deterrente, le condotte di gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in essere in forma associativa o meno, purché raggiunga la soglia dell'"ingente quantità". Trattasi infatti di reato di pericolo, che non richiede pertanto un effettivo danno all'ambiente. La valutazione dell'ingente quantità spetterà dunque al giudice, il quale valuterà in concreta la sussistenza del presupposto.

Esemplificazioni di condotte illecite: i dirigenti di una società crea una rete di contatti per trasportare illegalmente ingenti quantità di scarti tossici, che vengono poi scaricati in siti non autorizzati; tale organizzazione criminale realizza, a vantaggio della società, un profitto illecito grazie al mancato smaltimento corretto dei rifiuti, evitando i costi delle procedure di legge e delle tasse.

Art. 255-bis – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

“1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Tale reato è stato inserito nell'art. 25-undecies, decreto 231, ad opera del D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147.

Prevede la reclusione per chi abbandona o deposita rifiuti non pericolosi in violazione del divieto generale, se il fatto provoca un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o per l'ambiente (acque, aria, suolo, ecosistemi). Esempi includono l'abbandono di una grande

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 121/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

quantità di calcinacci su un terreno vicino a un fiume o il rilascio di scarichi industriali non trattati nel terreno vicino a un'area residenziale.

Esemplificazioni di condotte illecite: Un'impresa edile, per evitare i costi di smaltimento, scarica illegalmente ingenti quantitativi di calcinacci e altri scarti di cantiere su un terreno privato incolto, che si trova a valle di una zona residenziale e vicino a un corso d'acqua superficiale.

Art. 255-ter – Abbandono di rifiuti in casi particolari

“1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi”.

Tale reato è stato inserito nell'art. 25-undecies, decreto 231, ad opera del D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto “Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147. Esempi di condotte illecite includono il versamento di sostanze chimiche in un corso d'acqua da parte di un'impresa o il deposito incontrollato di batterie usurate in un'area non autorizzata. La pena è da 1 a 5 anni, aumentata fino a 6 anni e 6 mesi in caso di pericolo per la vita, la salute, o compromissione di ecosistemi, o se la condotta avviene in siti contaminati.

Esemplificazioni di condotte illecite: Un'impresa, anziché smaltire correttamente gli scarti di verniciatura contenenti sostanze tossiche, per evitare di sostenere i costi li scarica in un fosso che sbocca in un fiume.

Art. 256-bis – Combustione illecita di rifiuti

MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale – Pagina 121 di 136

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 122/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 123/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Tale reato è stato inserito nell'art. 25-undecies, decreto 231, ad opera del D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto "Terra dei fuochi"), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147.

La pena può arrivare fino a 6 anni di reclusione se l'illecito riguarda rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la reclusione sale fino a 7 anni. Nei casi in cui dalla combustione derivi un incendio, le pene vengono ulteriormente aumentate fino alla metà.

Il decreto Terra dei fuochi introduce aggravanti specifiche per i casi in cui la combustione avvenga in aree contaminate o generi rischi concreti per la salute pubblica, segnalando la volontà del legislatore di colpire duramente pratiche ancora diffuse che compromettono gravemente l'ambiente e la sicurezza dei cittadini.

Esemplificazioni di condotte illecite: un'impresa, per smaltire a basso costo rifiuti plastici e di lavorazione chimica (considerati pericolosi), li accumula in un terreno e vi appicca il fuoco.

3.10.1 Attività sensibili o a rischio e processi interessati

Le attività sensibili, riferite ai reati degli articoli suddetti, sono costituite da:

1. gestione dello smaltimento dei rifiuti;
2. gestione e controllo in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecologia;
3. gestione dei rifiuti nell'ambito di contratti di affidamento dei lavori;
4. selezione del fornitore che compie l'attività di smaltimento dei rifiuti;
5. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per la gestione di adempimenti, ispezioni, verifiche e accertamenti svolti da parte di enti/funzionari appartenenti ai medesimi soggetti;
6. ogni altra attività sensibile.

3.10.2 Principi specifici di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve astenersi, in particolare, dal porre in essere i comportamenti di seguito indicati:

- abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;
- trasportare, anche attraverso Società esterne, rifiuti in assenza delle autorizzazioni previste dalle norme di legge;
- immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- effettuare emissioni nocive nell'aria.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 124/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Con riferimento alla destinazione dei rifiuti prodotti, la Cooperativa si impegna ad adottare cautele e presidi atti a preservare la corretta destinazione ed evitare la dispersione nell'ambiente, tutelando il rispetto dell'ambiente anche nelle attività aziendali.

Pertanto, la Cooperativa, i propri dipendenti e amministratori, devono:

- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente;
- gestire tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti o trattati per finalità aziendali, anche qualora vengano svolte da soggetti terzi (ad es. fornitori, appaltatori, imprese di pulizia) nel rispetto di quanto previsto nelle disposizioni vigenti in materia.

3.10.3 Le procedure e le misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto

I riferimenti alle procedure ed alle misure di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto sono indicati nella **Tabella 1** da far parte integrante del presente Modello Parte Speciale. La tabella, costituisce un elemento dinamico che dovrà essere costantemente aggiornato a cura della Cooperativa (**All.1**), in conseguenza alla diversa valutazione dei rischi, che avverrà anche sulla base di quanto eventualmente suggerito dall'OdV nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, in base all'evoluzione normativa, ai mutamenti organizzativi della Cooperativa ed a tutte le situazioni anche di fatto che si dovessero verificare.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 125/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Allegati

Tabella I – Vers. 01 del 5/11/2025 - Catalogo dei reati presupposto ritenuti rilevanti di cui al d.lgs. 231/2001, in relazione ai presidi documentati a supporto del Modello, relativi alle procedure ed alle misure di gestione del rischio di commissione dei reati.

La tabella costituisce un elemento dinamico che dovrà essere costantemente aggiornato a cura della Cooperativa, in conseguenza alla diversa valutazione dei rischi, che avverrà anche sulla base di quanto eventualmente suggerito dall'OdV nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, in base all'evoluzione normativa, ai mutamenti organizzativi della Cooperativa ed a tutte le situazioni anche di fatto che si dovessero verificare.

D.Lgs. 231/01	Reato specifico	Presidi documentati a supporto del Modello
Artt. 24 e 25 – Reati contro la P.A.	Art. 316-bis, c.p.; Art. 316-ter, c.p.; Art. 640 co.2 n.1 c.p.; Art. 640-bis, c.p.; Art. 640 ter c.p.; Art. 356 c.p.; Art. 2, L. n. 898/1986; Art. 353 c.p.; Art. 353-bis c.p.; Art. 314, co. 1, c.p.; Art. 314-bis c.p.; Art. 316, c.p.; Art. 317, c.p.; Art. 318, c.p.; Art. 319, c.p.; Art. 319-bis, c.p.; Art. 319-ter, co.1 e 2, c.p.; Art. 319-quater c.p.; Art. 320, c.p.; Art. 321, c.p.; Art. 322, co.1 e 3, c.p.; Art.322, co.2 e 4, c.p.; Art. 322-bis, c.p.; Art. 346-bis, c.p..	ATTO COSTITUTIVO (ID.1); STATUTO (ID. 2); VISURA AGGIORNATA AL 11.11.2022 (ID. 3); REGOLAMENTO INTERNO DEI SOCI DELLA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP rev. 02 e ss. modd. (ID. 4); ORGANIGRAMMA REV. 01 11.07.2023 (ID. 5); ORGANIGRAMMA AREA CORPORATE REV. 01 11.07.2023 (ID. 6); ORGANIGRAMMA AREA EDUCATIVA REV. 01 11.07.2023 (ID. 7); ORGANIGRAMMA AREA MINORI REV. 01 11.07.2023 (ID. 8); ORGANIGRAMMA AREA SALUTE MENTALE REV. 01 11.07.2023 (ID. 9); DELIBERA C.D.A. DEL 25.3.2013 (CONFERIMENTO DELEGA AL PRESIDENTE ANGELICA SANSAVINI) (ID. 10); DELIBERA C.D.A. DEL 8.11.2013 (APPROVAZIONE CODICE ETICO, MOG PARTE GENERALE E ODV) (ID. 11); DELIBERA C.D.A. DEL 10.12.2013 (APPROVAZIONE PARTE SPECIALE) (ID. 12); DELIBERA C.D.A. DEL 23.11.2022 (PROPOSTA DI CONCLUDERE L'ITER PER APPROVAZIONE MODELLO 231) (ID. 13); DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' E ACCREDITAMENTO + PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE (ID. 18); CODICE ETICO (ID. 19);

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 126/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

		MODELLO PARTE GENERALE (ID. 20); MODELLO PARTE SPECIALE (ID. 21); PROCEDURA_02 AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO (ID. 22); PROCEDURA_03 CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI (ID. 23); PROCEDURA_04 RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI ED AUTORITA' (ID. 24); PROCEDURA_05 PROCEDURE AMMINISTRATIVE (ID. 25); PROCEDURA_06 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE (ID. 26); PROCEDURA_07 FORMAZIONE DEL PERSONALE (ID. 27); PROCEDURA_14 FORNITORI (ID. 28); PROCEDURA_21 GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI (ID. 31); REGOLAMENTO AZIENDALE SISTEMI INFORMATICI (ID. 32); CONTROLLI E VERIFICHE ODV; FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO ODV; CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.
Art. 25-ter – Reati societari	Art.2621, c.c. Art.2621-bis, c.c. Art.2622, co.1 c.c. Art.2625, co.2 c.c. Art.2626, c.c. Art.2627, c.c. Art.2629, c.c. Art.2632, c.c.; Art. 2633 c.c. Art.2635, c.c.; Art. 2635-bis, c.c.; Art. 2636 c.c.; Art. 2637 c.c.; Art. 173 bis T.U.F. Art. 2638, commi 1 e 2, c.c.; Art. 54, d.lgs. 19/2023.	ATTO COSTITUTIVO (ID.1); STATUTO (ID. 2); VISURA AGGIORNATA AL 11.11.2022 (ID. 3); REGOLAMENTO INTERNO DEI SOCI DELLA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP rev. 02 e ss. modd. (ID. 4); ORGANIGRAMMA REV. 01 11.07.2023 (ID. 5); ORGANIGRAMMA AREA CORPORATE REV. 01 11.07.2023 (ID. 6); ORGANIGRAMMA AREA EDUCATIVA REV. 01 11.07.2023 (ID. 7); ORGANIGRAMMA AREA MINORI REV. 01 11.07.2023 (ID. 8); ORGANIGRAMMA AREA SALUTE MENTALE REV. 01 11.07.2023 (ID. 9); DELIBERA C.D.A. DEL 25.3.2013 (CONFERIMENTO DELEGA AL PRESIDENTE ANGELICA SANSAVINI) (ID. 10); DELIBERA C.D.A. DEL 8.11.2013 (APPROVAZIONE CODICE ETICO, MOG PARTE GENERALE E ODV) (ID. 11); DELIBERA C.D.A. DEL 10.12.2013 (APPROVAZIONE PARTE SPECIALE) (ID. 12); DELIBERA C.D.A. DEL 23.11.2022 (PROPOSTA DI CONCLUDERE L'ITER PER APPROVAZIONE MODELLO 231) (ID. 13);

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 127/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

		DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' E ACCREDITAMENTO + PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE (ID. 18); CODICE ETICO (ID. 19); MODELLO PARTE GENERALE (ID. 20); MODELLO PARTE SPECIALE (ID. 21); PROCEDURA_02 AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO (ID. 22); PROCEDURA_03 CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI (ID. 23); PROCEDURA_04 RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI ED AUTORITA' (ID. 24); PROCEDURA_05 PROCEDURE AMMINISTRATIVE (ID. 25); PROCEDURA_21 GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI (ID. 31); CONTROLLI E VERIFICHE ODV; FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO ODV; CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.
Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. Art. 600 bis c.p. Art. 600 ter c.p. Art. 600 quater c.p. Art. 600 quater.1 c. Art. 600 quinquies c.p. Art. 609 undecies c.p. Art. 603-bis c.p.	ATTO COSTITUTIVO (ID.1); STATUTO (ID. 2); VISURA AGGIORNATA AL 11.11.2022 (ID. 3); ORGANIGRAMMA REV. 01 11.07.2023 (ID. 5); ORGANIGRAMMA AREA CORPORATE REV. 01 11.07.2023 (ID. 6); ORGANIGRAMMA AREA EDUCATIVA REV. 01 11.07.2023 (ID. 7); ORGANIGRAMMA AREA MINORI REV. 01 11.07.2023 (ID. 8); ORGANIGRAMMA AREA SALUTE MENTALE REV. 01 11.07.2023 (ID. 9); DELIBERA C.D.A. DEL 25.3.2013 (CONFERIMENTO DELEGA AL PRESIDENTE ANGELICA SANSAVINI) (ID. 10); DELIBERA C.D.A. DEL 8.11.2013 (APPROVAZIONE CODICE ETICO, MOG PARTE GENERALE E ODV) (ID. 11); DELIBERA C.D.A. DEL 10.12.2013 (APPROVAZIONE PARTE SPECIALE) (ID. 12); DELIBERA C.D.A. DEL 23.11.2022 (PROPOSTA DI CONCLUDERE L'ITER PER APPROVAZIONE MODELLO 231) (ID. 13); DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' E ACCREDITAMENTO + PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE (ID. 18); CODICE ETICO (ID. 19); MODELLO PARTE GENERALE (ID. 20); MODELLO PARTE SPECIALE (ID. 21);

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 128/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

		PROCEDURA_05 PROCEDURE AMMINISTRATIVE (ID. 25); PROCEDURA_06 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE (ID. 26); PROCEDURA_07 FORMAZIONE DEL PERSONALE (ID. 27); PROCEDURA_14 FORNITORI (ID. 28); REGOLAMENTO AZIENDALE SISTEMI INFORMATICI (ID. 32); CONTROLLI E VERIFICHE ODV; FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO ODV; CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.
Art. 25-septies – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro	Art. 589, c.p. Art. 590, c.p.;	ATTO COSTITUTIVO (ID.1); STATUTO (ID. 2); VISURA AGGIORNATA AL 11.11.2022 (ID. 3); ORGANIGRAMMA REV. 01 11.07.2023 (ID. 5); ORGANIGRAMMA AREA CORPORATE REV. 01 11.07.2023 (ID. 6); ORGANIGRAMMA AREA EDUCATIVA REV. 01 11.07.2023 (ID. 7); ORGANIGRAMMA AREA MINORI REV. 01 11.07.2023 (ID. 8); ORGANIGRAMMA AREA SALUTE MENTALE REV. 01 11.07.2023 (ID. 9); DELIBERA C.D.A. DEL 25.3.2013 (CONFERIMENTO DELEGA AL PRESIDENTE ANGELICA SANSAVINI) (ID. 10); DELIBERA C.D.A. DEL 8.11.2013 (APPROVAZIONE CODICE ETICO, MOG PARTE GENERALE E ODV) (ID. 11); DELIBERA C.D.A. DEL 10.12.2013 (APPROVAZIONE PARTE SPECIALE) (ID. 12); DELIBERA C.D.A. DEL 23.11.2022 (PROPOSTA DI CONCLUDERE L'ITER PER APPROVAZIONE MODELLO 231) (ID. 13); DVR RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA CASA SANTA TERESA REV. 2021 (ID. 14); DVR CASA ROLANDO COMUNITA' EDUCATIVO INTEGRATA REV. 2021 (ID. 15); DVR CENTRO EDUCATIVO SAN MARTINO REV. 2022 (ID. 16); NOMINA RSPP (ID. 17); DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' E ACCREDITAMENTO + PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE (ID. 18); CODICE ETICO (ID. 19); MODELLO PARTE GENERALE (ID. 20); MODELLO PARTE SPECIALE (ID. 21); PROCEDURA_04 RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 129/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

		ED AUTORITA' (ID. 24); PROCEDURA_15 INTERVENTI DI MANUTENZIONE (ID. 29); PROCEDURA 20_SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE (ID. 30); CONTROLLI E VERIFICHE ODV; FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO ODV; CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNA.
Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro o altri beni di provenienza illecita	Art. 648, c.p. Art. 648-bis, c.p. Art. 648-ter, c.p. Art. 648-ter.1, c.p.;	ATTO COSTITUTIVO (ID.1); STATUTO (ID. 2); VISURA AGGIORNATA AL 11.11.2022 (ID. 3); ORGANIGRAMMA REV. 01 11.07.2023 (ID. 5); ORGANIGRAMMA AREA CORPORATE REV. 01 11.07.2023 (ID. 6); ORGANIGRAMMA AREA EDUCATIVA REV. 01 11.07.2023 (ID. 7); ORGANIGRAMMA AREA MINORI REV. 01 11.07.2023 (ID. 8); ORGANIGRAMMA AREA SALUTE MENTALE REV. 01 11.07.2023 (ID. 9); DELIBERA C.D.A. DEL 25.3.2013 (CONFERIMENTO DELEGA AL PRESIDENTE ANGELICA SANSAVINI) (ID. 10); DELIBERA C.D.A. DEL 8.11.2013 (APPROVAZIONE CODICE ETICO, MOG PARTE GENERALE E ODV) (ID. 11); DELIBERA C.D.A. DEL 10.12.2013 (APPROVAZIONE PARTE SPECIALE) (ID. 12); DELIBERA C.D.A. DEL 23.11.2022 (PROPOSTA DI CONCLUDERE L'ITER PER APPROVAZIONE MODELLO 231) (ID. 13); DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' E ACCREDITAMENTO + PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE (ID. 18); CODICE ETICO (ID. 19); MODELLO PARTE GENERALE (ID. 20); MODELLO PARTE SPECIALE (ID. 21); PROCEDURA_03 CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI (ID. 23); PROCEDURA_05 PROCEDURE AMMINISTRATIVE (ID. 25); REGOLAMENTO AZIENDALE SISTEMI INFORMATICI (ID. 32); CONTROLLI E VERIFICHE ODV; FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO ODV; CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNA.
Art. 25-octies-1 – Delitti in materia di strumenti	Art. 493-ter c.p.; Art. 493-quater, c.p.;	ATTO COSTITUTIVO (ID.1); STATUTO (ID. 2);

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 130/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 640-ter c.p.; Art. 512-bis c.p..	VISURA AGGIORNATA AL 11.11.2022 (ID. 3); ORGANIGRAMMA REV. 01 11.07.2023 (ID. 5); ORGANIGRAMMA AREA CORPORATE REV. 01 11.07.2023 (ID. 6); ORGANIGRAMMA AREA EDUCATIVA REV. 01 11.07.2023 (ID. 7); ORGANIGRAMMA AREA MINORI REV. 01 11.07.2023 (ID. 8); ORGANIGRAMMA AREA SALUTE MENTALE REV. 01 11.07.2023 (ID. 9); DELIBERA C.D.A. DEL 25.3.2013 (CONFERIMENTO DELEGA AL PRESIDENTE ANGELICA SANSAVINI) (ID. 10); DELIBERA C.D.A. DEL 8.11.2013 (APPROVAZIONE CODICE ETICO, MOG PARTE GENERALE E ODV) (ID. 11); DELIBERA C.D.A. DEL 10.12.2013 (APPROVAZIONE PARTE SPECIALE) (ID. 12); DELIBERA C.D.A. DEL 23.11.2022 (PROPOSTA DI CONCLUDERE L'ITER PER APPROVAZIONE MODELLO 231) (ID. 13); DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' E ACCREDITAMENTO + PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE (ID. 18); CODICE ETICO (ID. 19); MODELLO PARTE GENERALE (ID. 20); MODELLO PARTE SPECIALE (ID. 21); PROCEDURA_03 CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI (ID. 23); PROCEDURA_05 PROCEDURE AMMINISTRATIVE (ID. 25); REGOLAMENTO AZIENDALE SISTEMI INFORMATICI (ID. 32); CONTROLLI E VERIFICHE ODV; FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO ODV; CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNA.
Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari	Art. 2, D.Lgs. 74/2000 Art. 3, D.Lgs. 74/2000 Art. 4, D.Lgs. 74/2000 Art. 5, D.Lgs. 74/2000 Art. 8, D.Lgs. 74/2000 Art. 10, D.Lgs. 74/2000 Art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000 Art. 11, D.Lgs. 74/2000	ATTO COSTITUTIVO (ID.1); STATUTO (ID. 2); VISURA AGGIORNATA AL 11.11.2022 (ID. 3); REGOLAMENTO INTERNO DEI SOCI DELLA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP rev. 02 e ss. modd. (ID. 4); ORGANIGRAMMA REV. 01 11.07.2023 (ID. 5); ORGANIGRAMMA AREA CORPORATE REV. 01 11.07.2023 (ID. 6); ORGANIGRAMMA AREA EDUCATIVA REV. 01 11.07.2023 (ID. 7); ORGANIGRAMMA AREA MINORI REV. 01 11.07.2023 (ID. 8);

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 131/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

		ORGANIGRAMMA AREA SALUTE MENTALE REV. 01 11.07.2023 (ID. 9); DELIBERA C.D.A. DEL 25.3.2013 (CONFERIMENTO DELEGA AL PRESIDENTE ANGELICA SANSAVINI) (ID. 10); DELIBERA C.D.A. DEL 8.11.2013 (APPROVAZIONE CODICE ETICO, MOG PARTE GENERALE E ODV) (ID. 11); DELIBERA C.D.A. DEL 10.12.2013 (APPROVAZIONE PARTE SPECIALE) (ID. 12); DELIBERA C.D.A. DEL 23.11.2022 (PROPOSTA DI CONCLUDERE L'ITER PER APPROVAZIONE MODELLO 231) (ID. 13); DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' E ACCREDITAMENTO + PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE (ID. 18); CODICE ETICO (ID. 19); MODELLO PARTE GENERALE (ID. 20); MODELLO PARTE SPECIALE (ID. 21); PROCEDURA_03 CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI (ID. 23); PROCEDURA_04 RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI ED AUTORITA' (ID. 24); PROCEDURA_05 PROCEDURE AMMINISTRATIVE (ID. 25); PROCEDURA_21 GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI (ID. 31); CONTROLLI E VERIFICHE ODV; FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO ODV; CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.
Art. 24-bis – Delitti informatici	Art. 615-ter, c.p.; Art. 615-quater, c.p.; Art. 615-quinquies, c.p.; Art. 617-quater, c.p.; Art. 617-quinquies, c.p.; Art. 629, comma 3, c.p.; Art. 635-bis, c.p.; Art. 635-ter, c.p.; Art. 635-quater, c.p.; Art. 635-quinquies, co.3 c.p.; Art. 491-bis c.p.;	ATTO COSTITUTIVO (ID.1); STATUTO (ID. 2); VISURA AGGIORNATA AL 11.11.2022 (ID. 3); ORGANIGRAMMA REV. 01 11.07.2023 (ID. 5); ORGANIGRAMMA AREA CORPORATE REV. 01 11.07.2023 (ID. 6); ORGANIGRAMMA AREA EDUCATIVA REV. 01 11.07.2023 (ID. 7); ORGANIGRAMMA AREA MINORI REV. 01 11.07.2023 (ID. 8); ORGANIGRAMMA AREA SALUTE MENTALE REV. 01 11.07.2023 (ID. 9); DELIBERA C.D.A. DEL 25.3.2013 (CONFERIMENTO DELEGA AL PRESIDENTE ANGELICA SANSAVINI) (ID. 10); DELIBERA C.D.A. DEL 8.11.2013 (APPROVAZIONE CODICE ETICO, MOG PARTE GENERALE E ODV) (ID. 11);

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 132/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

		DELIBERA C.D.A. DEL 10.12.2013 (APPROVAZIONE PARTE SPECIALE) (ID. 12); DELIBERA C.D.A. DEL 23.11.2022 (PROPOSTA DI CONCLUDERE L'ITER PER APPROVAZIONE MODELLO 231) (ID. 13); DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' E ACCREDITAMENTO + PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE (ID. 18); CODICE ETICO (ID. 19); MODELLO PARTE GENERALE (ID. 20); MODELLO PARTE SPECIALE (ID. 21); PROCEDURA_21 GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI (ID. 31); REGOLAMENTO AZIENDALE SISTEMI INFORMATICI (ID. 32); CONTROLLI E VERIFICHE ODV; FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO ODV; CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.
Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Artt. 171, 171-bis co. 1, 171-ter, 171-septies, 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i.	ATTO COSTITUTIVO (ID.1); STATUTO (ID. 2); VISURA AGGIORNATA AL 11.11.2022 (ID. 3); ORGANIGRAMMA REV. 01 11.07.2023 (ID. 5); ORGANIGRAMMA AREA CORPORATE REV. 01 11.07.2023 (ID. 6); ORGANIGRAMMA AREA EDUCATIVA REV. 01 11.07.2023 (ID. 7); ORGANIGRAMMA AREA MINORI REV. 01 11.07.2023 (ID. 8); ORGANIGRAMMA AREA SALUTE MENTALE REV. 01 11.07.2023 (ID. 9); DELIBERA C.D.A. DEL 25.3.2013 (CONFERIMENTO DELEGA AL PRESIDENTE ANGELICA SANSAVINI) (ID. 10); DELIBERA C.D.A. DEL 8.11.2013 (APPROVAZIONE CODICE ETICO, MOG PARTE GENERALE E ODV) (ID. 11); DELIBERA C.D.A. DEL 10.12.2013 (APPROVAZIONE PARTE SPECIALE) (ID. 12); DELIBERA C.D.A. DEL 23.11.2022 (PROPOSTA DI CONCLUDERE L'ITER PER APPROVAZIONE MODELLO 231) (ID. 13); DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' E ACCREDITAMENTO + PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE (ID. 18); CODICE ETICO (ID. 19); MODELLO PARTE GENERALE (ID. 20); MODELLO PARTE SPECIALE (ID. 21); PROCEDURA_21 GESTIONE DELLA

	MOG 231 – Parte Speciale	rev_02 Data 5/11/2025	Pagina 133/136
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale		

		CORRISPONDENZA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI (ID. 31); REGOLAMENTO AZIENDALE SISTEMI INFORMATICI (ID. 32); CONTROLLI E VERIFICHE ODV; FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO ODV; CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNA.
Art. 25-undecies – Reati ambientali	Art. 452-bis c.p.; Art. 452-quater c.p.; Art. 452-quinquies c.p.; Art. 452-sexies c.p.; Art. 452-septies c.p.; Art. 452-terdecies c.p. ; Art. 452-quaterdecies c.p.; Art. 727-bis c.p.; Art. 733-bis c.p. Art. 137, commi 1, 2, 3, 5, D.lgs. 152/06; Art. 137, comma 11, D.lgs. 152/06; Art. 137, comma 13, D.lgs. 152/06; Art. 255-bis, d.lgs. 152/06; Art. 255-ter, d.lgs. 152/06; Art. 256-bis, d.lgs. 152/06; Art. 256, commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 5, 6, primo periodo, D.lgs. 152/06; Art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/06; Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs 152/06; Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/06; Art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, D.lgs. 152/06; Art. 260-bis, comma 8, D.lgs. 152/06; Art. 279, comma 5, D.lgs. 152/06; Art. 1, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150; Art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150; Art. 3-bis, comma 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150; Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150; Art. 3, comma, 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549; Art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202; Art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202.	ATTO COSTITUTIVO (ID.1); STATUTO (ID. 2); VISURA AGGIORNATA AL 11.11.2022 (ID. 3); ORGANIGRAMMA REV. 01 11.07.2023 (ID. 5); ORGANIGRAMMA AREA CORPORATE REV. 01 11.07.2023 (ID. 6); ORGANIGRAMMA AREA EDUCATIVA REV. 01 11.07.2023 (ID. 7); ORGANIGRAMMA AREA MINORI REV. 01 11.07.2023 (ID. 8); ORGANIGRAMMA AREA SALUTE MENTALE REV. 01 11.07.2023 (ID. 9); DELIBERA C.D.A. DEL 25.3.2013 (CONFERIMENTO DELEGA AL PRESIDENTE ANGELICA SANSAVINI) (ID. 10); DELIBERA C.D.A. DEL 8.11.2013 (APPROVAZIONE CODICE ETICO, MOG PARTE GENERALE E ODV) (ID. 11); DELIBERA C.D.A. DEL 10.12.2013 (APPROVAZIONE PARTE SPECIALE) (ID. 12); DELIBERA C.D.A. DEL 23.11.2022 (PROPOSTA DI CONCLUDERE L'ITER PER APPROVAZIONE MODELLO 231) (ID. 13); DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' E ACCREDITAMENTO + PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE (ID. 18); CODICE ETICO (ID. 19); MODELLO PARTE GENERALE (ID. 20); MODELLO PARTE SPECIALE (ID. 21); PROCEDURA_15 INTERVENTI MANUTENZIONE (ID. 29); PROCEDURA_20 SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE (ID. 30); CONTROLLI E VERIFICHE ODV; FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO ODV; CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNA.

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 134/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 135/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

Tabella II – Vers. 01 del 5/11/2025 - Elenco riepilogo di tutti i presidi documentati a supporto del Modello

La tabella costituisce un elemento dinamico che dovrà essere costantemente aggiornato a cura della Cooperativa, anche sulla base di quanto eventualmente suggerito dall'OdV nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, in base all'evoluzione normativa, ai mutamenti organizzativi della Cooperativa ed a tutte le situazioni anche di fatto che si dovessero verificare.

PRESIDI DOCUMENTATI - AGGIORNATO novembre 2025	ID.
ATTO COSTITUTIVO	1
STATUTO	2
VISURA	3
REGOLAMENTO INTERNO DEI SOCI DELLA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP rev. 02 e ss. modd.	4
ORGANIGRAMMA REV. 03 3/07/2025	5
ORGANIGRAMMA AREA CORPORATE REV. 03 3/07/2025	6
ORGANIGRAMMA AREA EDUCATIVA REV. 03 3/07/2025	7
ORGANIGRAMMA AREA MINORI REV. 03 3/07/2025	8
ORGANIGRAMMA AREA SALUTE MENTALE REV. 03 3/07/2025	9
DELIBERA C.D.A. DEL 25.3.2013 (CONFERIMENTO DELEGA AL PRESIDENTE ANGELICA SANSAVINI)	10
DELIBERA C.D.A. DEL 8.11.2013 (APPROVAZIONE CODICE ETICO, MOG PARTE GENERALE E ODV)	11
DELIBERA C.D.A. DEL 10.12.2013 (APPROVAZIONE PARTE SPECIALE)	12
DELIBERA C.D.A. DEL 23.11.2022 (PROPOSTA DI CONCLUDERE L'ITER PER APPROVAZIONE MODELLO 231)	13
DELIBERA C.D.A. DEL 9.7.2025 (CONFERIMENTO DELEGA AL PRESIDENTE MASSIMO FABBRI PER EFFETTUARE ASSUNZIONI E LICENZIAMENTI)	14
DVR RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA CASA SANTA TERESA	15
DVR CASA ROLANDO COMUNITA' EDUCATIVO INTEGRATA	16

	MOG 231 – Parte Speciale	rev _02 Data 5/11/2025	Pagina 136/136
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Speciale</i>		

DVR CENTRO EDUCATIVO SAN MARTINO	17
NOMINA RSPP	18
DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA' E ACCREDITAMENTO + PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE	19
CODICE ETICO	20
MOG PARTE GENERALE	21
MOG PARTE SPECIALE	22
PROCEDURA_02 AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO	23
PROCEDURA_03 CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI	24
PROCEDURA_04 RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI ED AUTORITA'	25
PROCEDURA_05 PROCEDURE AMMINISTRATIVE	26
PROCEDURA_06 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, ADDESTRAMENTO E VALUTAZIONE COMPETENZE	27
PROCEDURA_07 FORMAZIONE DEL PERSONALE	28
PROCEDURA_14 FORNITORI	29
PROCEDURA_15 INTERVENTI MANUTENZIONE	30
PROCEDURA_20 SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE	31
PROCEDURA_21 GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA E CONSERVAZIONE DOCUMENTI	32
REGOLAMENTO AZIENDALE SISTEMI INFORMATICI	33